

“Apriamo lo Sport!”

Attività Sportiva Giovanile

Una Possibile Ri-partenza

Corso di Formazione Nazionale-Regionale

Corso on-line dal 16 al 24 giugno

Area Medico Sanitaria

1° Giornata – Martedì 16 Giugno – ore 18.00/21.00
2° Giornata – Mercoledì 17 Giugno – ore 19.30/21.30


- Contenimento del rischio con indicazioni mediche e procedure di prevenzione.
- Saranno sviluppati 12 punti specifici.
- Relatore: **Dr. Claudio SCHIRALDI** - “altri” (FMSI).

FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE CONI

MEDICO SANITARIO – a cura FMSI

Contenimento del rischio, indicazioni mediche e procedure di prevenzione

1. I documenti guida {Politecnico di Torino/CONI/CIP/FMSI, Ministero della Salute, INAIL, REGIONI) .
2. Informazione sulle modalità di contagio da Covid-19
3. Informazione sulle procedure per evitare il contagio
4. Uso corretto dei DPI e prassi di igiene personale
5. Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
6. Valutazione del rischio specifico in relazione agli ambienti ed alle attività
7. La responsabilità del medico di società
8. Le figure di riferimento sanitario
9. Le procedure di sicurezza per il personale, i giovani sportivi e gli accompagnatori
10. Modalità di intervento in caso di infortunio
11. Come agire in caso di sospetto contagio
12. La documentazione da compilare



FMSI



ITALIA CONI

I DOCUMENTI GUIDA



- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della famiglia 15-mag-2020*
- Linee guida ai sensi dell'art.1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, *Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 04-mag-2020*
- Rapporto «Lo Sport Riparte in sicurezza», *Politecnico di Torino -CONI -FMSI, 26-apr-2020*
- Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative/ centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, *Regione Emilia Romagna, 28-mag-2020*
- Vari Protocolli Regionali per l'apertura dei centri estivi



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020)

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER LO SPORT

PROT. n. 3180 del 04/05/2020

Al Presidente del CONI
Al Presidente del CIP

e, loro tramite:

a tutti i Presidenti di Federazioni, DSA, EPS
nonchè, per conoscenza:
Alla Segreteria del Ministro
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro

Oggetto: Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, **lettere f e g** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e **del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.** (20A02717)
(GU n.126 del 17-5-2020)

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Art.1, comma 1 lett. d

è consentito **svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività** salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Art.1, comma 1 lett f

l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, **sono consentite**, nel rispetto delle **norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, a decorrere dal **25 maggio 2020**. A tali fini, sono emanate **linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI**, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.

I DOCUMENTI GUIDA



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE

Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport

LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA.

Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 Maggio 2020, art1, lett. e)

SOSTENIAMO LO SPORT

#PIUIDIPRIMA

#DISTANTIMAUNITI

Roma, 18 maggio 2020

PROTOCOLLI E RACCOMANDAZIONI FMSI



Linee guida FMSI per la ripresa dell'attività fisica dopo lockdown per pandemia coronavirus (FMSI, 4-mag-2020)



Protocollo per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti (nдр: recepito nelle Linee guida dell'Ufficio Sport PCDM) (FMSI, 4 e 27-apr-2020 e ss.mm.ii.)



Raccomandazioni per lo svolgimento della visita medico-sportiva di atleti Covid negativi e asintomatici (FMSI, 28-apr-2020)



Suggerimenti di norme igienico-sanitarie e buone prassi per evitare la diffusione del contagio all'interno del mondo dello sport (FMSI 22-feb-2020 e ss.mm.ii.)

CORONAVIRUS



- I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate.
- I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo.
- Nel **2002/2003** si è verificata l'epidemia **SARS** (sindrome respiratoria acuta grave) causata dal virus SARS-CoV-1
- Nel **2012** l'epidemia **MERS** (sindrome respiratoria mediorientale) causata dal virus MERS-CoV

Nel **dicembre 2019** viene identificato un nuovo coronavirus umano responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari. A febbraio viene assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "**Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2**" (**SARS-CoV-2**). L'11 febbraio 2020 l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **Covid-19**.

LE MODALITA' DI CONTAGIO DA COVID-19




Il Covid-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.

E' caratterizzato da una elevata contagiosità

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, attraverso le goccioline del respiro (droplet) delle persone infette tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi;



- In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale
- Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti (da manipolare, comunque, rispettando le buone pratiche igieniche)

MECCANISMI DI TRASMISSIONE



- **Le persone sintomatiche sono la principale causa di trasmissione del virus**
- **Il periodo di incubazione va mediamente dai 2 ai 12 giorni con un limite massimo di 14 e anche in questo periodo è stata osservata la trasmissione del virus**
- **Vi sono poi i soggetti asintomatici, stimati in circa un terzo delle persone che sono state infettate, che sarebbero anch'esse fonte di contagio**

TRASMISSIONE PER CONTATTO DIRETTO CON SUPERFICI CONTAMINATE



Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), sulla base delle conoscenze odierne, considera la forma di trasmissione e diffusione del virus principalmente la **via di contatto diretto tra persona e persona**, attraverso le goccioline prodotte durante la tosse, starnuto o parlato e in via secondaria attraverso il contatto con superfici contaminate.

L'AGENTE SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per **contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette** che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.

CAPACITA' DI "PERSISTENZA"



Dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua **capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo.**



CAPACITA' DI "PERSISTENZA"



Uno studio pubblicato dall'università di Oxford presso la *Infectious Diseases Society of America* ha verificato gli effetti che **la luce solare ha sul virus presente sulle superfici esterne e sulle goccioline di saliva**. Lo studio è stato effettuato **ricreando artificialmente la luce e la radiazione** solare rappresentativa del solstizio d'estate a **40 °N** latitudine al livello del mare in una giornata limpida e **ricreando artificialmente anche le particelle di saliva** che normalmente contengono il virus nelle persone infette. **La differenza** tra la sopravvivenza del virus in **ambienti interni e in quelli esterni** irradiati dalla luce solare e quindi dagli UVB è **sostanziale**: in ambienti interni il virus può sopravvivere su superfici non porose **dai 3 ai 5 giorni** mentre i risultati ottenuti con luce solare artificiale mostrano che all'esterno **la luce solare riesce a disattivare rapidamente la SARS-CoV-2 in saliva sospesa** e su superfici non porose. **Il 90% del virus è stato reso inattivo dopo 6,8 minuti nella saliva sospesa e dopo 14,3 minuti in saliva su superficie.**

SINTOMI



I coronavirus umani comuni di solito causano **malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate**, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da **nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite** (raffreddore), **faringite** (mal di gola), **tosse e febbre**, oppure **sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi**.

Di comune riscontro è la presenza di **anosmia** (diminuzione/perdita dell'olfatto) e **ageusia** (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

I BAMBINI SONO SUPERDIFFUSORI DELLA MALLATIA ?



BMJ | Journals

Children are not COVID-19 super spreaders: time to go back to school

Autori

Alasdair P S Munro, Saul N Faust

- NIHR Southampton Clinical Research Facility and NIHR Southampton Biomedical Research Centre, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Hampshire, UK
- Faculty of Medicine and Institute for Life Sciences, University of Southampton, Southampton, Hampshire, UK

<http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2020-319474>

TRASMISSIONE DEL VIRUS NEI BAMBINI



- Dati indicano che solo il 2% sotto i 18 anni si è ammalato in Cina, Italia e Stati Uniti, **ma per molti ricercatori questo non significa che siano meno suscettibili all'infezione e soprattutto meno contagiosi**
- Non è ancora chiaro perché i bambini abbiano in generale **sintomi più leggeri degli adulti**
- Uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases, condotto a Shenzhen, ha mostrato che i bambini sotto i 10 anni **erano infetti come gli adulti, ma con sintomi meno gravi, mentre altri condotti in Corea del Sud, Italia e Islanda hanno mostrato un tasso di infezione minore nei bambini**

AVVIATO UNO STUDIO NEGLI USA SU 6000 BAMBINI



- **Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2 (HEROS)**
- **National Institute of Health in collaborazione con Vanderbilt University**
- 6.000 bambini americani con le loro 2.000 famiglie
- Lo studio ha diversi scopi: stabilire **la percentuale di infezioni tra i bambini, quanti dei contagiati sono asintomatici, se i bambini che soffrono di allergia o asma sono protetti dallo sviluppare la malattia in forma grave**

Association of Respiratory Allergy, Asthma, and Expression of the SARS-CoV-2 Receptor Ace2

Autori

Daniel J Jackson, William W Busse, Leonard B Bacharier, Meyer Kattan, George T O'Connor, Robert A Wood, Cynthia M Visness, Stephen R Durham, David Larson, Stephane Esnault, Carole Ober, Peter J Gergen, Patrice Becker, Alkis Togias, James E Gern, Mathew C Altman

<https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.04.009>

Covid-19, nei bambini il virus ha una "pericolosità moderata". Studio italiano Irccs Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste

- 1. 28 centri** (prevalentemente ospedali) di 10 regioni in Italia durante le prime settimane della pandemia
 - coinvolti **130** bambini con accertata infezione da Covid-19
 - dai dati raccolti è emerso **che in 3 casi su 4 (75%) il Covid-19 si è sviluppato in modo asintomatico o con sintomi lievi (in 98 bambini su 130)**
- Marzia Lazzerini, responsabile del Centro Collaboratore dell'OMS dell'Irccs Burlo e coordinatrice della ricerca, spiega che "dai casi analizzati emerge con evidenza che il Covid-19 dimostra **una minore pericolosità nei bambini rispetto agli adulti. Si tratta di uno dei primi studi che si sono occupati di coprire il vuoto di informazioni ancora esistente in Europa sugli effetti del Covid-19 sui bambini**".

PRINCIPI GENERALI D'IGIENE E PULIZIA PER EVITARE IL CONTAGIO



L'infezione virale si realizza per **droplets** (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per **contatto** (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate).

Le misure di prevenzione da applicare sono sempre le seguenti:

1. Lavarsi frequentemente le mani in **modo non frettoloso**



LAVARSI LE MANI (IN MODO NON FRETTOLOSO)

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

1b frizionare le mani palmo contro palmo

2 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

3 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

4 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

5 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

6 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

7 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY | WHO acknowledges the Italian Organization of Geriatric (OIG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. | World Health Organization

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

1 Rappia le mani con l'acqua

2 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3 friziona le mani palmo contro palmo

4 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

6 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

7 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

8 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

9 risciacqua le mani con l'acqua

10 asciuga accuratamente con una salvietta monouso

11 usa la salvietta per chiudere il rubinetto

12 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY | WHO acknowledges the Italian Organization of Geriatric (OIG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. | World Health Organization

PRINCIPI GENERALI D'IGIENE E PULIZIA PER EVITARE IL CONTAGIO



2. **Non tossire o starnutire senza protezione**
3. **Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone **in condizioni di riposo****
4. **Non toccarsi il viso con le mani**



PRINCIPI GENERALI D'IGIENE E PULIZIA PER EVITARE IL CONTAGIO



- 5. Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto**
- 6. Arieggiare frequentemente i locali**
- 7. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al carico metabolico e in base all'indossabilità del dispositivo stesso**
- 8. Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'atto motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione disponibili**

DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA




CORONAVIRUS E VENTO - Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica “Physics on fluids” ha analizzato il movimento delle goccioline di vapore emesse dai soggetti che tossiscono o starnutiscono in caso di assenza del vento, di vento debole o con vento più intenso. Il primo fatto che emerge è che il **distanziamento sociale di un metro è sufficiente solo in caso di calma di vento.**

Lo studio è stato effettuato in ambiente a temperatura di 20°C con il 50% di umidità relativa

DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA




CALMA DI VENTO. In caso di assenza di vento dopo 15 secondi le goccioline cadono fino a raggiungere l'altezza della vita di una persona di media statura. **Dopo 49 secondi le goccioline emesse dal colpo di tosse non superano la distanza di un metro,** prima di cadere a terra e perdere la loro eventuale carica virale.



DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA


VENTO DEBOLE. In caso di vento debole, a 4km/h, le goccioline **possono raggiungere i 6 metri di distanza in soli 5 secondi**, successivamente invece iniziano a disperdersi fino a scomparire.



DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA



VENTO MODERATO. Con vento moderato, intorno a **15km/h**, le goccioline si allontanano più velocemente, **fino a 6 metri di distanza in circa un secondo e mezzo**, rimanendo in sospensione ad un'altezza poco inferiore a quella della bocca, mantenendo l'eventuale carica virale e risultando di conseguenza più facilmente contagiose.



In tutti i casi trattati il **diametro delle goccioline diminuisce progressivamente con il passare del tempo**. Con l'intensificarsi del vento le goccioline emesse dal colpo di tosse tendono ad evaporare più rapidamente, con conseguente diminuzione del loro diametro. Quando il vento è debole risulta invece più facile rischiare di essere contagiati

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA



Lo spostamento d'aria causato dall'atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da *droplet* su *distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale*.



La distanza di sicurezza varia in base a quello che sta facendo la persona avanti a noi. Se sta **camminando** sarebbe opportuno mantenere almeno **4 metri**, se sta praticando **jogging**, almeno **10 metri**, se invece sta in sella ad una **bici**, meglio tenersi a **20 metri**. Queste scie o flussi di aria lasciati in movimento se nella normalità costituiscono un aiuto per gli atleti perché consentono di andare a una velocità maggiore, in questa fase di emergenza costituiscono un potenziale pericolo.

Specifichiamo che si tratta di uno studio di aerodinamica, non uno studio virologico


Considerazioni



Durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli atleti ventilano elevati volumi di aria; in questo modo viene meno l'azione di filtro dei microorganismi del tratto respiratorio superiore, favorendo l'inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti, compreso il SARS-CoV-2.

Questi agenti raggiungono rapidamente e facilmente le vie aree più profonde dei polmoni (bronchioli alveolari e alveoli) e iniziano l'azione distruttiva.

Da ricordare anche che i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si abbassano negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare.



Indoor Air Quality

Le principali organizzazioni mondiali legate alla salute considerano le frazioni di polvere fine PM10, PM2.5, e PM1 come le più importanti e pericolose per l'uomo.

Particelle con diametro aerodinamico di:

10 micron (ePM10)


si depositano in naso e faringe del sistema respiratorio umano.

2.5 micron (ePM2.5)

sono piccoli abbastanza da raggiungere il polmone dell'uomo e depositarsi nei bronchi.

1 micron (ePM1) o più piccolo


sono piccoli abbastanza da farsi strada attraverso le membrane cellulari degli alveoli nel flusso sanguigno umano e causare malattie potenzialmente letali.



Considerazioni



Figure 5



PRINCIPI GENERALI D'IGIENE E PULIZIA PER EVITARE IL CONTAGIO



- 9. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati in casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti**
- 10. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate**
- 11. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati)**
- 12. Non consumare cibo negli spogliatoi o in luoghi comuni**

LE MASCHERINE

NORME EN 14683:2019- ISO10993-1:2018




- Efficienza di filtrazione
- Respirabilità per poter inspirare attraverso il tessuto senza eccessiva fatica
- Bio-compatibilità garantendo assenza di effetti irritativi cutanei
- Pulizia
- Indossabilità che si adatti al viso aderendovi bene
- Utilizzo corretto, posizionata correttamente e cambiata quando si toglie lavandosi le mani



LE MASCHERINE CHIRURGICHE

Sono costituite dall'apposizione di 2 o 3 strati di TNT costituite in poliestere o poliprilene con diverse funzionalità. Sono una barriera efficace nella riduzione dell'emissione degli agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un soggetto asintomatico o con sintomi clinici. **BLOCCA I DROPLET IN USCITA**



MASCHERINE FFP1, FFP2, FFP3




Sono dispositivi di protezione individuale **pensati per un uso industriale** per proteggere da polveri, fumi e nebbie per la protezione respiratoria. I filtranti facciali **si sono adattati all'uso sanitario, nei reparti di malattie infettive**, perché il materiale che li costituisce, ha un'alta capacità di filtraggio dell'aria.

FFP1-FFP2-FFP3 con valvola

Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione

A COSA SERVE

Protegge chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossata da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale



MASCHERINE FFP1, FFP2, FFP3



Sono dispositivi di protezione individuale **pensati per un uso industriale** per proteggere da polveri, fumi e nebbie per la protezione respiratoria. I filtranti facciali **si sono adattati all'uso sanitario, nei reparti di malattie infettive**, perché il materiale che li costituisce, ha un'alta capacità di filtraggio dell'aria.

FFP1- FFP2- FFP3 senza valvola

A COSA SERVE

Hanno un'elevata protezione. Protegge chi la indossa e gli altri

FFP1




FFP2



FFP3



CAPACITÀ FILTRANTE



? SI POSSONO RIUTILIZZARE ?



Le mascherine chirurgiche sono monouso (4 ore) e non ci sono procedure, scientificamente validate, per la loro «disinfezione». L'utilizzo di disinfettanti o vapori di aria calda potrebbero danneggiarne il tessuto, facendo perdere la sua efficacia come barriera. si può lasciarla all'aria aperta per almeno 12 ore prima di riutilizzarla, stando sempre bene attenti a non toccare la parte interna della mascherina. Ancor meglio lasciala all'aria per 4 giorni così si è certi che un eventuale traccia di virus si è spenta. **L'efficacia della mascherina, però, non sarà identica a prima**, quindi è ancora più cruciale «mantenere sempre le distanze di sicurezza».

I filtranti facciali FFP1, FFP 2 e FFP 3 possono essere riusabili solo se non sottoposto a usura del materiale. I trattamenti di rigenerazione sono tre:

1. esposizione ad alta temperatura (superiore a 60°) in ambiente umido (come indicato dall'istituto statunitense NIOSH per il SARS-CoV-2);
2. esposizioni ai raggi ultravioletti;
3. trattamento con soluzioni idroalcoliche al 60/70%.

Sulla validità di questi metodi non vi è accordo scientifico.

PER RIPARTIRE IN SICUREZZA



- **Prima dell'apertura del centro estivo, deve essere garantita la **sanificazione** o **pulizia** di tutti i locali e di tutti gli oggetti**
- **Nel caso di uso promiscuo dei locali adibiti a centro estivo, prima dell'inizio di ogni settimana, deve essere eseguita adeguata **igienizzazione dei locali****

Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:

- LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI** (MINIMAMENTE AZIANDANDO ADEGUATI DISINFETTANTI, EGNETTAMI)
- MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DA 1 METRO IN CASO DI ATTIVITÀ FISICA**
- NON BEVERE DA BOTTIGLIE NON SIGILLATE**
- NON TOCCARE MANI, OCCHI, NASO, BOCCA O OREGLIE**
- NON FUMARE, SO TORNARE IN UN FASCIOLETTO POTENDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SUE CIGARETTE O SIGARETTE. SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FASCIOLETTO, STAMPARE NELLA PROVA MATERIA DEL CIGARETTO**
- EVITARE COLLOCAZIONI IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRE CUI INDEUMENTI PROTETTIVI PER LA ATTIVITÀ FISICA, MA ANCHE BASTONI DI BAMBINO, DISPOSITIVI A UNA VOLTA, DENTRO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE E DISINFETTARLI**
- MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO, COMINCIA IL MOVIMENTO A 1 METRO**
- DETTARE SUBITO IN APPROPRIATI CONTENITORI I FASCIOLETTI DI CARTA, I BASTONI USATI, BENE SIGILLATI**

Al fine dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

- METTERE A DISPOSIZIONE UN "SERVIZIO SANITARIO" O UN "DEPOSITO AI BASTONI POTENZIALMENTE INFEZIOSI" (ES. FASCIOLETTI, MACHINES, DISPOSITIVI)**
- EVITARE LO SCAMBIO TRA OPERAZIONI SENSITIVE E DISPOSITIVI CONDIVISI (DISPOSITIVI SMARTPHONE, TABLET, BOCCE E ATTREZZI SPORTIVI)**

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:

- DISINFETTARE FREQUENTEMENTE LE MANI CON DISINFETTANTI A BASE ALCOHOLICA (MINIMALE 70% ALCOHOL), FASCIOLETTI, ATRIDECI, ECC.**
- ARRIVARE NEL SITO DA VISITARE ADEGUATAMENTE ALL'INTERNO DELLA BARRA DI PROTEZIONE IN PUNTO TALE DA UTILIZZARE INVIOLABILI PER CAMBIARE E MANTENERE DI BUONE SCELTE LA SICUREZZA DI TUTTI I PARTICIPANTI**
- NON TOCCARE OCCHI E BUCCA CON LE MANI**

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana

Logo of FITSI, FITS, and FITS. URL: sport.governo.it

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE



- **Sanificazione:** è un “**complesso di procedimenti e operazioni**” di pulizia e/o **disinfezione** e comprende il mantenimento della **buona qualità dell’aria** anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.
- **Disinfezione:** è un trattamento per **abbattere la carica microbica** di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute.
- **Igienizzazione dell’ambiente:** è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo rendere igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti.
- **Detersione:** consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica.
- **Pulizia:** per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambienti che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.
- **Sterilizzazione:** processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.

PER RIPARTIRE IN SICUREZZA



- È necessario garantire **la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente e in più posizioni** per consentire facile accesso agli operatori e ai minori
- Il titolare dell'attività deve **garantire la fornitura di tutti i DPI previsti agli operatori del centro.** In particolare, sono tenuti a utilizzare le mascherine, anche di comunità, sia il personale (dipendente e volontario), sia i genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori
- Le stesse devono essere posizionate sempre **ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento, e indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci** da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca

PER RIPARTIRE IN SICUREZZA



Come si indossano le mascherine




Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno




Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

Come si tolgono le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina




Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata



Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie



Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla



Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente



Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina

PER RIPARTIRE IN SICUREZZA



- **Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l'uso delle mascherine**
- **Dopo i 6 anni** è opportuno utilizzare le mascherine, anche di comunità, a **eccezione dei momenti di attività ludico-motoria**, durante i quali deve comunque sempre assicurarsi e **mantenuto il distanziamento**
- Si raccomanda una frequente e corretta **igiene delle mani** per almeno **40-60 secondi** (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale e dopo il contatto con le superfici e gli oggetti
- È opportuno prevedere **il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario**, sia da parte del personale dipendente e volontario sia da parte dei minori

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE



- Nel piano di pulizia occorre includere
 - **aree comuni,**
 - **aree ristoro,**
 - **servizi e spogliatoi,**
 - **attrezzi sportivi,**
 - **mezzi di trasporto,**
 - **postazioni di lavoro,**
 - **distributori di bevande,**
 - **ogni parte esposta a essere toccata, come maniglie e interruttori.**

Deve essere attuata con panni puliti in microfibra con acqua e sapone e soluzioni idroalcoliche o ipoclorito di sodio 0,1%, il tutto va poi asciugato

- La pulizia deve essere effettuata con cadenza **almeno giornaliera, nei servizi igienici dopo ogni utilizzo**

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE



- Si dovranno prevedere procedure specifiche **di sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona con manifestazione evidente di sintomi.**
- I luoghi e le aree frequentate, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento, le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente dovranno essere sottoposti **a completa pulizia con acqua e detergenti comuni**, poi alla **decontaminazione** da effettuare con **disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75%** (perossido di idrogeno 0.5%)
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la **ventilazione degli ambienti.**
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte **da personale che indossa DPI** secondo disposizioni e procedure specifiche dell'attività stessa.

DEFINIZIONI



- Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le **persone** autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).
- Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato **allo** svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.
- Per **organizzazione sportiva** si intende ogni **Federazione Sportiva Nazionale** (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi ovvero Enti o Organizzazioni o Associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc...).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE SPORTIVO



I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- individuazione dei **fattori di pericolo** associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei **meccanismi di trasmissione del virus** tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- individuazione delle **fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi** tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell'attività sportiva nonché di assistenza ai fini della predetta attività da parte di accompagnatori;
- individuazione qualitativa della **probabilità di trasmissione** a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA'



Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico, è l'analisi accurata delle attività che si svolgono in un sito sportivo del personale, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

- **Analisi delle attività sportive** e di supporto,
- modalità di svolgimento,
- **turnazione di bambini e operatori**,
 - su unico turno di attività/espletamento;
 - su più turni di attività/espletamento;
 - con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
 - con modalità di svolgimento particolari.

- indicazione **dei percorsi dei luoghi e degli attrezzi**,
- **contatti** con persone o operatori,
- **mezzi di trasporto**,
- ingresso al centro,
- **accesso ai locali sportivi agli spazi comuni e ai servizi**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA'



Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:

- valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l'**obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori)** contemporaneamente presenti: valutare se è possibile riorganizzare le mansioni/ attività in modo da ridurre il numero nel rispetto degli eventuali vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva/organismo sportivo/organizzazione sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
- **Suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori)**, necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi
- Determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti
- Organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA'



Classificazione dei luoghi in rapporto alla pericolosità classificandoli come transito/sosta breve/sosta prolungata/rischio di assembramento

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	Osservazioni
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D
D	Assembramento	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici	
E	Assembramento senza utilizzo dei dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa	In considerazione delle criticità dovute all'impossibilità del rispetto del distanziamento sociale, ovvero alla rimozione delle mascherine durante i pasti, va comunque posta la massima attenzione per il contenimento del contagio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA'



Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un *self-assessment* effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" del CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA'



- Individuazione dei momenti in cui è previsto il lavaggio delle mani e l'igienizzazione degli spazi e materiali
- **Valutazione delle presenze** nei vari luoghi per mantenere il distanziamento richiesto per evitare il rischio di contagio
 - familiari che entrano certamente in contatto con gli operatori sportivi;
 - coloro che abitualmente entrano in contatto con gli operatori sportivi;
 - coloro che possono entrare in contatto con gli operatori sportivi;
- Valutazione del **personale che opera all'esterno** (manutentori, addetti alle pulizie, giardinieri, ecc.)

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



La **sorveglianza sanitaria** è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nello specifico, il D.Lgs 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria debba essere attuata dal **Medico Competente**

*Il **Medico competente** è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall'art.38 del D.lgs 81/08) collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori*
*Il medico competente **viene nominato dal datore di lavoro***

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, è particolarmente importante il ruolo del **Medico Competente** e, in ambito sportivo, per quanto riguarda gli Atleti e lo staff tecnico, quello del **medico sportivo** in riferimento all'idoneità sportiva di cui al quadro normativo vigente (Legge 23/03/81 n. 91 e successivi relativi decreti emanati per lo sport professionistico; D.M. 18/02/82 per l'attività sportiva agonistica; D.M. 24/04/13 relativo all'attività sportiva non agonistica e all'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, DM 4/03/93 - idoneità agonistica adattata).

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla **redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)**
- **collabora all'attuazione di programmi di promozione della salute**
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue **valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro**
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali
- **istituisce e custodisce**, sotto la propria responsabilità, **le cartelle sanitarie** dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



Il **Medico Competente aziendale** (circolare del Ministero della Salute 001495 del 29 aprile 2020) e il **Medico Sportivo**, per l'attività di riferimento, applicano il **protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per le specifiche mansioni**, a seguito dei rischi emersi e considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché eseguono tutte le altre visite previste dall'art. 41 c. 2. D. Lgs. n. 81/08.

Stante l'emergenza epidemiologica in corso, fino al termine della stessa, il **protocollo di sorveglianza sanitaria comprenderà anche il rischio correlato alla trasmissione del contagio da SARS-CoV-2,**



Il protocollo di sorveglianza sanitaria che l'azienda ha adottato non deve essere interrotto, in quanto costituisce una ulteriore importante misura di prevenzione generale. (*“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, emendata il 24 aprile 2020, ed integrata nella circolare 29 aprile 2020 n.001495 del Ministero della Salute*),

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



- Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà **essere rimodulato** in rapporto alla tipologia dei rischi.
- Rilevante è la **visita medica su richiesta del lavoratore**, in quanto consente, in particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare se **condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 o un aumentato rischio di complicanze**.
- In questo ambito, si terrà conto anche del fattore età, nel rispetto di quanto le previsioni normative e le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali indicheranno.

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



Il datore di lavoro, nell'ambito degli interventi di policy aziendale concordati con il Medico Competente:

- richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, il rilascio di **un'autodichiarazione attestante l'assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio**, per quanto di propria conoscenza;
- informerà i lavoratori della importanza di richiedere la **visita** al Medico Competente, al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che determinano la **condizione di sospensione temporanea** dello svolgimento della mansione assegnata.

*Nel caso in cui riscontri una **condizione di "fragilità"** (maggior suscettibilità all'infezione o un rischio più elevato di complicanze) il Medico Competente prescriverà **particolari disposizioni organizzative** e/o uso di **specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)** o rilascerà un giudizio di **inidoneità temporanea** alla mansione specifica fino al termine dell'emergenza, con possibilità di revisione del giudizio in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e clinico.*

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



- Nel caso in cui, nel corso della visita, il Medico Competente riscontri una condizione di **potenziale contagiosità** rispetto al virus SARS-CoV-2, formulerà un giudizio di **inidoneità temporanea** alla mansione specifica, rimandando la gestione dei lavoratori al Medico di Medicina Generale e ai servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL.
- Importante, nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione del Covid-19, è la visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- Se l'assenza è dovuta a patologia Covid-19 (con ricovero ospedaliero o in regime di isolamento o per essere stato a contatto con persona Covid-19 positiva) il Medico Competente verificherà la **documentazione attestante la negatività al virus con doppio tampone** o il provvedimento di termine della quarantena.
- Nel caso di patologia febbrile od altri sintomi da Covid-19 senza diagnosi accertata, è necessario che si definiscano procedure con i servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL per l'effettuazione di tampone,

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO



Il Medico Competente, oltre agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, deve anche **collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e protezione**, per gli aspetti di competenza, alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di **analisi del rischio**

Allo stato attuale, le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono

- il distanziamento,
- l'igiene delle mani (*soluzioni igienizzanti*) e delle superfici
- la prevenzione della dispersione di droplets (*mascherine e visiere*).

Tali misure di mitigazione del rischio sono però **di difficile attuazione** in molti momenti della **pratica sportiva**, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. **In particolare, l'utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.**

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche **altre misure di mitigazione**, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni **organizzazione sportiva si attiene**, per gli ambiti di propria competenza:

- A. ai criteri per **Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico** in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020;
- B. alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate
- C. alle eventuali ulteriori **indicazioni fornite a livello regionale** in materia.
- D. In aggiunta, per l'attività sportiva e gli allenamenti , seguire i protocolli delle singole federazioni***

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Per quanto riguarda il punto B:

B. alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate

- **modalità della prestazione di lavoro all'interno del sito sportivo;**
 - Supporto in modalità “da remoto”
 - Riduzione delle persone presenti (turni), limitazione degli accompagnatori
 - Rimodulare gli accessi al sito sportivo
- **distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva;**
 - Fase di attesa, di allenamento, specificità dello sport, sforzo fisico
 - DPI indossati dall'atleta
- **gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;**
- **revisione lay-out e percorsi;**
 - Diverse modalità di circolazione interna
 - Diversificare i punti di ingresso e di uscita
 - Eventuali barriere separatorie antirespiro
 - Luoghi di sosta degli atleti
 - Sala antidoping
 - Evitare assembramenti in entrata e uscita

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Per quanto riguarda il punto B:

B. alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate

- **gestione dei casi sintomatici**
 - Luoghi dedicati all'isolamento
 - Procedura per la gestione dell'operatore con sintomi COVID-19 positivo
- **Misure e pratiche di igiene**
 - Lavaggio delle mani, DPI,
 - Distanza interpersonale
 - Evitare la condivisione di borse, indumenti
 - Bere da bicchieri monouso
 - Gettare in contenitori appositi fazzoletti o altri materiali
 - Non consumare cibi negli spogliatoi
- **prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;**
- **sistema dei trasporti;**
 - Mezzi di trasporto privato e singolo
 - Norme previste per il trasporto pubblico in caso di bus navetta

Per quanto riguarda il punto B:

B. alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate

- utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici);
- pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi;

La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore dell'impianto ovvero dal Legale rappresentante dell'organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche ed organizzative, relative alla fattispecie Covid-19, è necessario tenere in **considerazione il luogo e la tipologia di attività che viene svolta**.

Definendo così le **responsabilità nelle differenti variabili** e valutando la partecipazione delle figure necessarie, in quanto un **impianto sportivo** è da considerarsi un **luogo polifunzionale**, sia come operatività, sia per le conseguenze giuridiche. In base al momento in essere, lo stesso può rientrare nelle seguenti categorie:

- *luogo di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008;*
- ***luogo di pratica sportiva, disciplinato anche da indicazioni CONI, CIP, FSN, DSA e EPS;***
- *luogo pubblico per spettacoli, anche disciplinato da TULPS, norme prevenzione incendi, etc.;*
- *cantiere in fase di realizzazione impianto o in fase di manutenzione, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008.*

Disciplina e responsabilità

Definite dagli enti preposti (Organismi Sportivi-Governo) le contromisure suddivisibili in:

- **misure tecniche**, quali a titolo esemplificativo interventi strutturali, sugli impianti di areazione, **dispositivi igienico sanitari**, etc.
- **misure organizzative e procedurali**, quali norme comportamentali, procedure di accesso, **utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio**, etc.

Poiché l'implementazione delle procedure per il contenimento del rischio di contagio potrebbe, nell'attuazione, rilevarsi contrario alla *ratio delle procedure stesse*, è necessaria la ***piena consapevolezza degli operatori sportivi, raggiungibile nelle fasi di informazione, formazione e addestramento.***

LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DI SOCIETA'



- **Società sportive professionistiche:** Medico Sociale specialista in Medicina dello Sport
- **Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche:** Medico Sociale laureato in Medicina e Chirurgia (se previsto da norma di FNS, DSA, EPS di riferimento) possibilmente iscritto alla FMSI (che prevede specifici corsi di formazione per Soci Aggregati non specialisti)

LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DI SOCIETA'



- **Assistenza al Presidente della Società:**
 - nel **controllo dell'idoneità alla pratica sportiva** degli atleti (nel caso specifico alla pratica non agonistica)
 - nella **predisposizione del protocollo di prevenzione COVID-19** (in assenza di medico competente)
- **Controllo del mantenimento dello stato di salute e quindi dell'idoneità degli atleti e prevenzione dell'uso di sostanze dopanti**

LE FIGURE DI RIFERIMENTO SANITARIO



- Medico sociale
- Medico competente in Medicina del Lavoro (se previsto, ad es. in associazioni o società con lavoratori subordinati con uso di videoterminale superiore a 20 ore/sett.)
- Fisioterapista e massaggiatore
- Psicologo
- **Addetto al primo soccorso possibilmente formato con il corso PSS-D[®] FMSI**

LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER PERSONALE, GIOVANI SPORTIVI E ACCOMPAGNATORI



- **Controllo all'ingresso nella struttura**
- **Informazione e formazione sui percorsi e i comportamenti all'interno della struttura**
- **Uso di dispositivi di protezione individuale**

Controllo all'ingresso nella struttura

Creazione di una zona filtro per:

- **Misura della temperatura corporea con rilevatore di temperatura a distanza** (da igienizzare prima del primo utilizzo e in caso di possibile contaminazione per contatto accidentale). Se temperatura maggiore di $37,5^{\circ}\text{C}$, l'ingresso non è consentito
- **Valutazione della presenza di sintomi** quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi



Controllo all'ingresso nella struttura

- Acquisizione di **dichiarazione** (firmata dal genitore per i minori) di:
 - non avere avuto nelle ultime settimane sintomi quali febbre, tosse, congiuntivite, astenia, riduzione della percezione di odori e gusto, disturbi intestinali nei giorni precedenti;
 - non essere stati a contatto con persone sospette o affette da COVID-19 nelle 2 settimane precedenti;
 - di non essere in quarantena.

DICHIARAZIONE



All.1 _ Modello di dichiarazione da rendere da parte dell'atleta

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____

C.F. _____

attesta

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;

di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;

di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.

In fede,

[data e firma dell'atleta]

[in caso di minore, firma anche dell'esercente la potestà genitoriale]

Note

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.

**
Federazione Medica Sportiva Italiana - Raccomandazioni per lo svolgimento delle visite medico sportive fino al termine dell'emergenza Covid-19
www.fmsi.it

Durante la permanenza

- Mantenimento delle **distanze di sicurezza** (1 metro, che diventano almeno 2 in caso di attività fisica con impegno cardiorespiratorio, **evitando di correre in scia**)
- **Evitare di toccare** con le mani il viso, in particolare occhi, naso e bocca
- **Lavaggio frequente delle mani o igienizzazione con gel**, in particolare all'ingresso, prima e dopo uso dei servizi, uso di attrezzi, pranzo, seguendo la tecnica di lavaggio consigliata

Durante la permanenza

- Uso di **fazzoletti di carta per coprire la bocca in caso di tosse o starnuti**, nonché per raccogliere secrezioni dal naso o dalla bocca, da gettare immediatamente dopo l'uso in appositi contenitori chiusi, igienizzando subito dopo le mani
- Uso di una **salvietta di carta anche per aprire e chiudere i rubinetti** da cestinare subito dopo l'uso
- Evitare di parlare a voce alta o gridare direttamente rivolti verso la faccia degli altri
- Uso da parte del personale e degli accompagnatori di mascherine, guanti, schermi o occhiali in funzione delle attività svolte

Durante la permanenza

- La **sanificazione** (pulizia e disinfezione) della zona filtro di ingresso e dei servizi igienici deve essere assicurata **due volte al giorno**
- Le **superfici toccate** frequentemente (maniglie, interruttori, pulsanti, rubinetti, sedie, tavoli, attrezzi sportivi) andranno **disinfettate regolarmente più volte durante il giorno**. In particolare, se gli attrezzi sono usati da più gruppi di minori, è opportuna la sanificazione prima dello scambio fra i gruppi
- Durante le attività svolte all'interno, deve essere assicurato un **buon ricambio dell'aria** così come in sala da pranzo o altri locali comuni

PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE NEI SITI SPORTIVI



Sulla base della **valutazione del rischio** legata ai luoghi che caratterizzano un sito sportivo, occorre **predisporre un piano specifico** che identifichi le procedure da applicare e la **periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione** periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: **gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi; le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo; gli ascensori, i distributori di bevande e snack**, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente; le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE NEI SITI SPORTIVI



La **periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore dell'impianto** ovvero dal Legale rappresentante dell'organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza.

MODALITA' DI INTERVENTO IN CASO DI INFORTUNIO



- In caso di infortunio sul terreno di attività sportiva, il **personale incaricato** (medico, fisioterapista, addetto al primo soccorso) **può intervenire munito di guanti, mascherina chirurgica e possibilmente visiera o occhiali protettivi**. Gli **altri soggetti** presenti devono mantenere una distanza di almeno **2 metri dall'atleta infortunato**.
- Nel caso in cui non sia possibile tornare all'attività, l'infortunato deve essere **trasportato in una sala o, in mancanza, in uno spazio isolato adibito al primo soccorso** in prossimità dell'uscita. **Al soggetto, se di età superiore a 6 anni, dovrà essere applicata una mascherina chirurgica**. I familiari dovranno essere informati dell'accaduto e con il loro accordo saranno decise le azioni successive.

COME AGIRE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO



- Se durante lo svolgimento dell'attività sportiva qualcuno **manifesta sintomi** come febbre $>37,5^{\circ}\text{C}$, tosse, difficoltà respiratoria, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, ma anche un generale senso di malessere, deve essere **immediatamente isolato** in un'apposita sala o spazio riservato in prossimità dell'uscita e gli deve essere **applicata, se di età superiore a 6 anni, una mascherina chirurgica**. Il personale che lo avvicina, gli fornisce la mascherina e lo assiste, dovrà essere munito di guanti, camice monouso a maniche lunghe, mascherina filtrante FFP2, visiera o occhiali protettivi.
- Sarà quindi necessario **contattare nel più breve tempo possibile il medico curante**, se si tratta di un minore attraverso un familiare, e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica.
- Procedere ad accurata **igienizzazione di tutte le aree in cui il soggetto ha soggiornato e le superfici che ha toccato**.

LA DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE



- **Protocollo di prevenzione** della diffusione di COVID-19 , inserito nel Documento Valutazione Rischi (DVR) che è un documento che analizza e elenca i rischi presenti in un'attività.
- Oppure elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) se previsto per l'ASD in caso di presenza di personale subordinato)



LA DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE



- **Questionario di dichiarazione** del personale e degli utenti di assenza di sintomi e di contatti con portatori da conservare per 14 gg

- **Registro dei visitatori**, nel quale devono risultare annotati i seguenti dati:
 - nome e cognome del visitatore,
 - estremi del documento di riconoscimento,
 - esito del controllo di ingresso,
 - data e ora di ingresso e di uscita,
 - locali della struttura visitati, i DPI utilizzati

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI



Mod. 251

MODULARIO
P.C.M.- 198



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER LO SPORT

Allegato 4

Protocolli per le organizzazioni sportive

Tale protocollo, tratto dalle Raccomandazioni emanate dalla FMSI, è stato redatto da una commissione di studio all'uopo istituita².

PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI ATLETI



A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)

B. ATLETI DILETTANTI

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.

A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)



Gli atleti vengono divisi in due gruppi:

1. **Atleti COVID+** accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea $> 37,5$ °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
2. **Atleti COVID-** e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff tecnico/societario o familiari.
 - **Esame Clinico** per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport.
 - **Tutti gli atleti verranno sottoposti alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) prima della ripresa e comunque al Tempo zero del raduno.**

A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)



Gli Atleti RNA negativi vengono sottoposti a Test per IgG/IgM/ [IgA]^ (con prelievo venoso).

- A. Se positivi IgG e negativi IgM/ [IgA], hanno verosimilmente contratto la malattia e sono probabilmente immuni e dovranno essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.**
- B. Se positivi IgG e positivi IgM/ [IgA], dovranno ripetere il tampone e dovranno essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.**
- C. Se negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) fino alle disposizioni governative.**

A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)




Gli Atleti RNA positivi sono infetti e seguono le normali procedure di

COVID+ previsti dalle Autorità competenti.

Gruppo 1



1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo.
2. Ecocardiogramma color doppler
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
5. Esami ematochimici**
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario.
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)



****Esami ematochimici:**

Emocromo, ALT/AST, proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, EsaGamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi me urine completo.

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di **graduata ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti** e sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami.

Se risultano *negativi IgG/IgM/ [IgA]*,
dovranno **periodicamente (ogni 4 giorni)**
sottoporsi a ricerca RNA virale (Tamponi
o altro test rapido validato).

1. Test da sforzo massimale
2. Ecocardiogramma color doppler
3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
4. Esami ematochimici**

***Esami ematochimici:*

Emocromo, ALT/AST, proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, EsaGamma GT, Creatinemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi me urine completo.

B. ATLETI DILETTANTI



Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.

Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base all'**autodichiarazione** attestante la presenza ovvero l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza:

B. ATLETI DILETTANTI



- 1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea $> 37,5$ °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.**
- 2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.**

B. ATLETI DILETTANTI



Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici di cui sopra.

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.

C. ALLENAMENTI DI GRUPPO



- Per gli sport di squadra, gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo alle attività agonistiche.
- Gli atleti dovranno **seguire le linee guida della rispettiva FSN/DSA** per la disciplina sportiva praticata.
- Il Gestore dell'impianto/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da tutti gli atleti/praticanti e **custodire il modulo di autocertificazione Covid** debitamente compilato
- Dovrà essere altresì garantita la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo, che assicuri la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari.

C. ALLENAMENTI DI GRUPPO




- L'atleta/praticante Covid+ deve comunicare immediatamente al Gestore dell'impianto/Legale rappresentante il suo stato.
- Il Gestore dell'impianto/Legale rappresentante è tenuto a **verificare immediatamente i contatti** tra atleta/praticante Covid+ e altri utenti a mezzo del registro degli atleti/praticanti.
- Il Gestore dell'impianto/Legale rappresentante è tenuto ad **informare immediatamente tutti gli utenti interessati** di un caso di Covid+.
- Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a **rivolgersi immediatamente al proprio medico di medicina generale o alla ASL** di competenza, al fine della definizione del periodo di quarantena (paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2) ai sensi dell'art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33 o del periodo di quarantena fiduciaria (contatto stretto di paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33).

NOTE DI APPROFONDIMENTO



- chi ha avuto la malattia, indipendentemente che sia stata severa o lieve, DEVE essere sottoposto a valutazione polmonare [spirometria completa (FVC, VC, MVV)] e preferibilmente a TAC polmonare, come già indicato;



- in caso di positività di un atleta, la possibilità di contagio è alta e pertanto tutti coloro che sono venuti a contatto (compagni di squadra, avversari, staff tecnico, personale, dirigenti, etc.) devono seguire rigorosamente le indicazioni e i protocolli definiti dalle Autorità governativa.
- La FMSI mette a disposizione di tutti i medici e operatori sanitari evidenze medico- scientifiche costantemente aggiornate sull'epidemia da SARS-CoV-2 (www.covid19fgl.com).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PALESTRE



1. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
3. Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
4. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - A. almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
 - B. almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PALESTRE



5. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
6. il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati, dopo singolo l'utilizzo
7. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
8. Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
9. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
10. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

11. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
12. Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PALESTRE



1. garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
2. aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
3. in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
4. attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
5. nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
6. per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
7. negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
8. Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
9. le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
10. evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PISCINE



1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
3. Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
4. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
5. Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PISCINE



6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
7. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
8. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
9. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
10. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PISCINE



11. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
12. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
13. Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
14. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER PISCINE



15. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
16. Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
17. Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
18. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
19. Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni su esposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
20. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

COVID-19 E VISITA MEDICO-SPORTIVA DI IDONEITÀ: RACCOMANDAZIONI FMSI



Premessa

La tutela sanitaria delle attività sportive rientra nell'ambito della tutela e promozione della salute pubblica, attraverso:

1. la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica,
2. interventi di promozione dell'attività motoria rivolta a tutta la popolazione,
3. strumento di prevenzione primaria e trattamento di patologie legate alla sedentarietà e/o patologie croniche esercizio-sensibili.

La visita medico-sportiva in questo difficile contesto di emergenza sanitaria rappresenta un fondamentale **strumento di screening e di prevenzione** in generale, realizzabile

1. attraverso un'attenta anamnesi ed esame obiettivo
2. **esecuzione obbligatoria** di tutti gli esami strumentali previsti dalla normativa applicabile nel rispetto delle Leggi in vigore.

COVID-19 E VISITA MEDICO-SPORTIVA DI IDONEITÀ:



In base alle decisioni assunte dalle preposte Autorità competenti sulla ripresa delle attività sportive (allenamenti), è necessario che l'**atleta sia in possesso del certificato di idoneità medico-sportiva in corso di validità** all'atto della ripresa degli allenamenti stessi

E' necessario, pertanto, assumere **corrette misure preventive**, al fine di garantire la sicurezza del Medico certificatore, degli operatori sanitari, del personale dello studio o del centro di Medicina dello Sport e degli atleti che si sottopongono a visita.



VISITA MEDICO SPORTIVA



Il documento della FMSI vuole fornire indicazioni, sulla base delle evidenze medico-scientifiche attualmente disponibili, sulle precauzioni da adottare al fine **di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio durante lo svolgimento della visita medico-sportiva di atleti Covid negativi e asintomatici.**

Le indicazioni sul protocollo da seguire per la valutazione medico-sportiva di atleti **Covid positivi accertati e guariti** sono le medesime proposte dalla FMSI per lo sport professionistico

VISITA MEDICO SPORTIVA



Le indicazioni riguardano vari aspetti:

- A. Prenotazione della visita***
- B. Riorganizzazione degli spazi***
- C. Dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari***
- D. Triage prima della visita medico-sportiva***
- E. Esecuzione della visita medico-sportiva***

VISITA MEDICO SPORTIVA



A. Prenotazione della visita.

1.
2. All'atto della prenotazione, si consiglia di **raccogliere informazioni** al fine di individuare:
 - A. atleti Covid+ accertati e guariti;**
 - B. atleti che abbiano avuto anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane.**
 - C. atleti con anamnesi per contatti a rischio con (familiari Covid positivi o sintomatici, luogo di lavoro...).**
3.
4.
5. L'atleta deve **presentarsi** alla visita da solo, **con idonea mascherina chirurgica e guanti monouso**, salvo nel caso di minori o di atleti disabili, i cui accompagnatori devono indossare gli stessi dispositivi di protezione.

C. Dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari.

1. È necessario che tutto il personale sanitario coinvolto nella visita e durante tutte le fasi di svolgimento della stessa indossi un **camice monouso** oppure un camice che verrà cambiato alla fine di ogni sessione di lavoro, **idonee mascherina, guanti monouso, e occhiali o visiera di protezione.**
2. Tutti i **dispositivi monouso di protezione individuale devono essere smaltiti** al termine della sessione lavorativa, ad eccezione degli occhiali o della **visiera che dovranno, tuttavia, essere opportunamente disinfettati**, mentre i **guanti devono essere sostituiti ad ogni visita.**

D. Triage prima della visita medico-sportiva.

1. L'**atleta**, protetto da mascherina chirurgica correttamente indossata e guanti monouso, deve essere **sottoposto** -subito dopo l'accesso al centro- alla **misurazione della temperatura corporea** con termometro digitale. In caso di temperatura **> 37.5°C** si raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga **confermato l'aumento di temperatura o di sintomi sospetti, non si procede alla visita.**
2. L'atleta deve compilare una **dichiarazione debitamente sottoscritta** (all.1), al fine di individuare:
 - **atleti Covid positivi guariti;**
 - **atleti asintomatici ma che hanno avuto sintomi riferibili all'infezione** da Covid-19 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
 - **atleti con anamnesi positiva per contatti a rischio** (familiari, luogo di lavoro, eccetera).

D. Triage prima della visita medico-sportiva.

1. L'**atleta**, protetto da mascherina chirurgica correttamente indossata e guanti monouso, deve essere **sottoposto** -subito dopo l'accesso al centro- alla **misurazione della temperatura corporea** con termometro digitale. In caso di temperatura **> 37.5°C** si raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga **confermato l'aumento di temperatura o di sintomi sospetti, non si procede alla visita.**
2. L'atleta deve compilare una **dichiarazione debitamente sottoscritta** (all.1), al fine di individuare:
 - **atleti Covid positivi guariti;**
 - **atleti asintomatici ma che hanno avuto sintomi riferibili all'infezione** da Covid-19 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
 - **atleti con anamnesi positiva per contatti a rischio** (familiari, luogo di lavoro, eccetera).

D. Triage prima della visita medico-sportiva.

1. L'**atleta**, protetto da mascherina chirurgica correttamente indossata e guanti monouso, deve essere **sottoposto** -subito dopo l'accesso al centro- alla **misurazione della temperatura corporea** con termometro digitale. In caso di temperatura **> 37.5°C** si raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga **confermato l'aumento di temperatura o di sintomi sospetti, non si procede alla visita.**
2. L'atleta deve compilare una **dichiarazione debitamente sottoscritta** (all.1), al fine di individuare:
 - **atleti Covid positivi guariti;**
 - **atleti asintomatici ma che hanno avuto sintomi riferibili all'infezione** da Covid-19 tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
 - **atleti con anamnesi positiva per contatti a rischio** (familiari, luogo di lavoro, eccetera).

VISITA MEDICO SPORTIVA



D. Triage prima della visita medico-sportiva.

Nel caso in cui l'atleta abbia indicato di essere stato **Covid positivo** oppure di aver avuto nelle ultime settimane **sintomi attribuibili all'infezione da Covid-19**, **non si procede alla visita di idoneità sportiva** fintanto che l'atleta non produrrà la **documentazione inerente all'effettuazione di due tamponi eseguiti**. Nel caso i due tamponi dimostrassero esito negativo, come prova di avvenuta guarigione, si procederà ai test da eseguire secondo il protocollo FMSI per la certificazione.

La dichiarazione dell'atleta deve essere allegata in cartella.

D. Triage prima della visita medico-sportiva.

3. L'atleta deve riporre in apposito contenitore la propria mascherina e i propri guanti monouso, procedere al lavaggio e disinfezione delle mani e, infine, indossare nuovi guanti monouso e mascherina chirurgica fornita dall'ambulatorio.
4. Nella sala di attesa devono essere sempre mantenute le distanze di sicurezza e messi a disposizione dell'utenza idonei disinfettanti per le mani. Nella sala d'attesa e in ogni ambulatorio di visita devono essere presenti raccoglitori di rifiuti dedicati allo smaltimento di mascherine e guanti o altro dispositivo di protezione individuale.

E. Esecuzione della visita medico-sportiva.

1. Durante il corso della visita si raccomanda di mantenere sempre la maggior distanza possibile fra operatori sanitari e atleta.
2. Durante **l'esecuzione della spirometria**, il Medico ovvero l'operatore sanitario -dopo aver spiegato la tecnica di esecuzione dell'esame- deve collocarsi nella miglior posizione e ad **adeguata distanza di sicurezza** e mai dalla stessa parte di uscita dell'espirsto dell'atleta. Lo spirometro, a cui vanno applicati solo **boccagli mono uso**, deve essere **sterilizzato al termine di ogni visita con appositi disinfettanti** o in alternativa utilizzate turbine monouso.



E. Esecuzione della visita medico-sportiva.

3. Durante l'esecuzione dello **step test** o di un **test da sforzo massimale** secondo quanto previsto dalle normative vigenti, il Medico deve mantenersi il più possibile ad **adeguata distanza di sicurezza** ed utilizzare tutte le indicazioni di cui al precedente punto 2.



E. Esecuzione della visita medico-sportiva.

4. Si raccomanda di utilizzare possibilmente sempre **materiali monouso**, i quali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Tutti gli **strumenti non monouso** utilizzati per la visita (fonendoscopi, apparecchi per la pressione ecc.) dovranno essere **igienizzati dopo ogni visita**.
5. L'**ambulatorio** ove si svolge la visita dovrà essere il più sovente possibile **adeguatamente aerato** prestando particolare attenzione all'igiene e alla **sanificazione periodica** con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro oppure solventi a base alcolica al 70%.

VISITA MEDICO SPORTIVA REGIONE VENETO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12/05/2020

Protocollo N° 0187609

Oggetto: Linee di indirizzo per lo svolgimento delle visite di Medicina dello Sport, agonistiche e non agonistiche, per **atleti a basso rischio di aver contratto il virus.**
Fase 2 Covid-19.

Premesse

- Tutela sanitaria, promozione della salute pubblica
- Visita medico sportiva fondamentale strumento di screening
- Corrette misure preventive, garantire sicurezza per atleta e operatori sanitari
- Il presente documento ha lo scopo di fornire **raccomandazioni**, al meglio delle evidenze medico-scientifiche attualmente a disposizione, sulle precauzioni da adottare al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio tra operatori sanitari sani (asintomatici, COVID negativi o non testati COVID) addetti alla visita medico-sportiva e gli atleti (asintomatici, COVID negativi o non testati COVID) che ad essa si sottopongono.
- **La valutazione medico-sportiva degli atleti COVID positivi guariti e di quelli potenzialmente a rischio esula da presente documento**

Prenotazione della visita

- Favorire prenotazione telefonica e prevedere tempi dilatati per sanificazione
- **Alla prenotazione “triage telefonico COVID-oriented” per definire ed escludere**
 - 1. Atleti COVID positivi guariti**
 - 2. Atleti asintomatici che hanno manifesto nei 21 giorni precedenti sintomi attribuibili all’infezione COVID**
 - 3. Atleti con anamnesi di contatti con casi confermati, sospetti o probabili**
- L’atleta deve seguire le indicazioni dell’ISS (mascherina chirurgica, guanti, in abbigliamento ginnico, senza accompagnatori (esclusi minorenni e disabili)
- Visite solo con prenotazione e opportunamente scaglionate
- Assicurare il distanziamento
- Nelle sale d’attesa la capienza dovrà essere commisurata agli spazi disponibili

VISITA MEDICO SPORTIVA REGIONE VENETO



- Operatori sanitari non COVID positivi, seguire indicazioni dell' ISS e astenersi dal lavoro se temperatura $>37.5^{\circ}$ e/o presenza di sintomi sospetti
- L'atleta deve consegnare **l'autocertificazione Covid-oriented.**
- L'atleta deve riporre in apposito contenitore mascherina e guanti, procedere alla disinfezione delle mani e indossare, durante la visita nuova mascherina chirurgica e nuovi guanti
- Visite solo con prenotazione e opportunamente scaglionate
- Assicurare il distanziamento
- Nelle sala d'attesa mantenere la distanza di sicurezza e mettere a disposizione disinfettanti per le mani

Esecuzione della visita medico sportiva

- Mantenere, per quanto possibile, la maggior distanza possibile fra operatore sanitario e atleta
- **Per l'esecuzione della spirometria e del test da sforzo seguire le indicazioni della FMSI.**
- L'esame delle urine da eseguire su un campione portato dall'atleta dal proprio domicilio; in alternativa eseguire il test subito dopo il mitto e quindi disinfettare le superfici di contatto e smaltire il contenitore.
- Utilizzare materiali monouso che dovranno essere smaltiti dopo ogni visita secondo le normative vigenti
- Dopo la visita, gli strumenti non monouso devono essere sottoposti a disinfezione con prodotti idonei (etanolo al 62-71%, peossido di idrogeno al 0,5%, ipoclorito di sodio al 0,1%)
- L'ambulatorio adeguatamente aerato dopo ogni visita
- L'ambulatorio adeguatamente igienizzato a fine giornata



Comitato Olimpico Nazionale Italiano

**ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE CONI
INCONTRO DI FORMAZIONE**

FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



METODOLOGICO

INDICE

Formazione specifica per i tecnici

- ❖ Metodologia dell'insegnamento
- ❖ Aspetti psicologici di gestione dei gruppi in distanziamento fisico
- ❖ L'atteggiamento psicologico e motivazionale del tecnico nella gestione delle restrizioni di contatto e rischio contagio
- ❖ Documentazione delle attività, registri delle procedure, annotazione delle criticità
- ❖ Approccio psicologico positivo: alleanza educativa con i tecnici nella gestione dell'attività e del distanziamento fisico




METODOLOGIA DELL'INSEGNAMENTO

**SI SEGUIRANNO LE INDICAZIONI FORNITE DALLA
METODOLOGIA DELL'INSEGNAMENTO PONENDO
PERO' UNA PARTICOLARE ATTENZIONE**

- ✓ **ALLA COMUNICAZIONE E ALLA SCELTA DEI CANALI
DI COMUNICAZIONE**
 - ✓ **AL CLIMA DELL' ALLENAMENTO**
- ✓ **AGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI DEL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO**
- ✓ **ALLA DISPOSIZIONE SPAZIALE DEGLI ATLETI**
 - ✓ **AL RISPETTO DELLE NORMATIVE**






ALLENARE



COMUNICARE

**LA COMUNICAZIONE SARA' EFFICACE
SE L'ALLENATORE**

- **SVILUPPERA' CREDIBILITA' NEI PROPRI
CONFRONTI**
- **CREERA' UN CLIMA DI FIDUCIA RECIPROCO**
- **STIMOLERA' LA FIDUCIA DEGLI ATLETI IN SE
STESSI**
- **SVILUPPERA' LE COMPETENZE SPORTIVE
SPECIFICHE**
- **MIGLIORERA' LA PRESTAZIONE DEGLI ATLETI**
L'atleta trasforma in azioni motorie solo indicazioni
ed istruzioni che riesce a capire.

	<p>ALLINEATI Per l'introduzione, molto formale e con il procedere della lezione evolve in formazioni più libere Un allineamento è anche la FILA</p>
	<p>SEMICIRCOLARE Crea maggiore fusione tra i componenti del gruppo in cui non si integra l'insegnante</p>
	<p>CIRCOLARE 1 Usato da allenatori di esperienza e con carisma Il contatto uditivo e visivo è buono solo con metà del gruppo</p>
	<p>CIRCOLARE 2 Stabilisce parità tra insegnante e allievi che saranno meno intimiditi e più liberi nella comunicazione</p>
	<p>SCHIERAMENTO LIBERO Preferito con allievi di livello avanzato trasmette una sensazione più informale gestibile da istruttori con personalità</p>



ASPETTI PSICOLOGICI DI GESTIONE DEI GRUPPI IN DISTANZIAMENTO FISICO

ANALISI DI UNA SERIE DI «PAROLE CHIAVE» CON

- ✓ **UN ATTEGGIAMENTO DI RICERCA PERMANENTE**
 - ✓ **UNA BUONA CULTURA PROFESSIONALE**
 - ✓ **UNA BUONA CONOSCENZA**
- ✓ **UN BAGAGLIO DI CONOSCENZA ED ESPERIENZA «DIVERSE»**

FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



PAROLE CHIAVE DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI

CRISI/RESILIENZA

COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA/RESPONSABILITÀ

RELAZIONI/EMOZIONI

FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



CRISI/RESILIENZA

Non possiamo pretendere
che le cose cambino,
se continuiamo a fare le stesse cose

la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall'angoscia
come il giorno nasce dalla notte oscura.

E' nella crisi che sorge l'inventiva,
le scoperte e le grandi strategie

Chi supera la crisi, supera se stesso
senza essere «superato» ...


(il mondo come io lo vedo) A. Einstein

AZIONI

- La capacità di superare periodi di difficoltà si traduce nel nostro mondo nella riorganizzazione positiva delle proprie attività, nella consapevolezza del cambiamento: motivazione alla ripartenza
- Allenare la resilienza per reinventarsi e trovare nuove strategie: Il cambiamento deve essere vissuto come risorsa di approccio, di pluralità di utilizzo di strumenti diversificati, di autoformazione e formazione continua
- Ciascuno nel proprio ruolo: dirigenti, gestori, tecnici, operatori
- Trovare strade nuove e produrre progetti di azioni alternative
- Fare rete , trovare alleanze
- Mettersi al servizio

LO SPORT VA A CERCARE LA PAURA
PER DOMINARLA,
LA FATICA PER TRIONFARE,
LA DIFFICOLTA' PER VINCERLA.

Pierrè de Coubertin



FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



COMPETENZA

Non possiamo permetterci di «attuare un approccio superficiale, perdersi nelle prescrizioni, cercare di fare tutto da soli»

Occorre

«Adottare modelli consolidati e validati»

«Rivolgersi a fonti attendibili di informazione»

«Seguire le norme con scrupolosità»



Dall'informazione/formazione di tutti gli attori alla consapevolezza

AZIONI

- Occorre essere informati e formati su tutte le nuove regole e su tutte le opportunità offerte dal nuovo scenario per non farsi trovare impreparati
- Avere e trasmettere punti fermi in ogni ambito per rendere l'offerta qualitativa e «spendibile»
- Motivare alla formazione
- Chi è formato e informato è più facilmente consapevole
- No all'improvvisazione
- Sì alla progettualità e all'innovazione gestionale e metodologica

LA DISCIPLINA NON E' ALTRO CHE LA
SCELTA TRA CIO' CHE VUOI ORA
E CIO' CHE VUOI DI PIU'.

Arnold Schwarzenegger



FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



CONSAPEVOLEZZA/RESPONSABILITÀ

La consapevolezza deve essere di tutti gli attori (gestori, genitori, tecnici)

Non ultima la consapevolezza dei bambini di far parte attiva di tale percorso e quindi responsabili

Le informazioni, sul piano della comunicazione, devono «tarate» sul ruolo

AZIONI

- un accordo scritto e controfirmato dalle parti in cui ogni ruolo si assume la responsabilità della prevenzione, del contenimento e soprattutto educativa (assunzione di responsabilità)
- Formulazione di una serie di documenti che chiariscono e descrivono i comportamenti
- Attività educative e sportive che agiscono sulla consapevolezza e vengono di volta in volta comunicate
- Stesura di un progetto che assuma anche aspetto di alleanza educativa

ESSERE UN ALLENATORE VUOL DIRE
ESSERE SOLI E ASSUMERSI LE PROPRIE
RESPONSABILITA'.

Zinedine Zidane




DURANTE L'ALLENAMENTO IL TECNICO METTE IN ATTO CONTINUI PROCESSI DECISIONALI

DECISIONI

PRE-ATTIVE

POST-ATTIVE



**OBIETTIVI
MEZZI**

VALUTAZIONE

INTER-ATTIVE

**PRESENTAZIONE
ISTRUZIONE
CORREZIONE
VALUTAZIONE**

**PROGETTO
DI FASI
SUCCESSIVE
VALUTAZIONE**

IL MIGLIOR RICONOSCIMENTO PER LA
FATICA FATTA NON E' CIO' CHE SE NE
RICAVA, MA CIO' CHE SI DIVENTA
GRAZIE A ESSA.

John Ruskin



FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



RELAZIONI

«Ho imparato che le Persone possono dimenticare quello che hai detto, possono dimenticare quello che hai fatto, ma non potranno mai dimenticare come le hai fatte sentire»

(Maya Angelou)

Come gestire disaccordo e lamentela (ciò che è programmato non è casuale)

Come ogni azione gestionale, organizzativa, didattica deve tenere conto delle emozioni

AZIONI

- Progettare momenti di relazione con i genitori che creino fiducia e superamento delle paure: tenerli sempre informati dei cambiamenti e fornire loro procedure di comportamento chiare
- Più pensiamo e progettiamo anticipatamente possibili momenti di tensione e lamentela più siamo in grado di gestirle (importante la figura del coordinatore dell'organizzazione dell'attività - da prevedere)
- Anche ai tecnici ed agli operatori occorre definire chiaramente i ruoli e i compiti e il sostegno alla responsabilità di ruolo; anche in questo caso risulterà utile un accordo sui ruoli e le competenze sia per la sicurezza e la salute sia didattica ed educativa

**ASCOLTARE E' UN SEMPLICE ATTO
SENSORIALE**



O PIUTTOSTO

**UN COMPLESSO PROCESSO
COGNITIVO COMUNICATIVO**

ASCOLTARE

**La capacità di ascolto si può acquisire con una certa facilità;
risulta però più difficile servirsene
se non è integrata fra le abitudini personali.**

DURANTE L'ASCOLTO CONVIENE PORSI LE SEGUENTI DOMANDE

***COSA MI STANNO REALMENTE DICENDO?
QUALI SENTIMENTI STA PROVANDO CHI MI PARLA?
COSA VOGLIONO IN REALTA' DA ME?***

***Si parla in media al ritmo di 125 parole al minuto ma si può
pensare ad un ritmo di circa 500 parole al minuto.***


***E' utile imparare a sfruttare questa abilità per associare ciò che
si ascolta ad altre informazioni per preparare domande e
risposte appropriate alla situazione.***

I MAGGIORI DIFETTI CHE SI POSSONO INCONTRARE IN CHI ASCOLTA?

Alcuni autori hanno così sintetizzato i
difetti tipici dell'ascolto:

- ✓ Dichiarare noioso l'argomento
- ✓ Criticare il modo di parlare e lo stile di chi parla
- ✓ Esaltarsi per qualche particolare del discorso che si sta ascoltando
 - ✓ Badare solo ai fatti
 - ✓ Cercare di sottolineare tutto
 - ✓ Fingere attenzione a chi parla
 - ✓ Evitare le parti difficili
 - ✓ Lasciarsi coinvolgere emotivamente da certe parole
 - ✓ Lasciarsi distrarre
- ✓ Sprecare le risorse di pensiero non occupate per l'ascolto (fantasticare, pensare a ciò che si farà in seguito)

L'INSEGNANTE DOVRA' ASSUMERE UN RUOLO FACILITATORE DELL'APPRENDIMENTO



Con la continua consapevolezza che il processo di allenamento non si risolve in una applicazione meccanicistica di formule e algoritmi ma in un fine e delicato equilibrio di relazioni interpersonali.

Con la finalità di orientare il processo educativo allo sviluppo della personalità.

Riuscendo ad essere incisivo anche sull'intelligenza emotiva.

“...capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente quanto nelle relazioni sociali.”

(Goleman 2002)

“LA LIBERTA’ E’ UNA REGOLA”
ASSUNTA IN RELAZIONE E NEL RISPETTO
DELLA LIBERTA’ ALTRUI

ESISTONO REGOLE NELL’



ASCOLTO
RELAZIONE
RISPETTO
VALORI
SITUAZIONI

**I GIOVANI HANNO NELLA FAMIGLIA, NELLA
SCUOLA, NELLE SOCIETA' SPORTIVE E
NELL'ASSOCIAZIONISMO
LE MAGGIORI OCCASIONI DI
ENTRARE IN RAPPORTO CON
ADULTI DI RIFERIMENTO
E DI
PREPARARSI ALL'INGRESSO NELL'ETA' ADULTA**

E NOI ADULTI DOBBIAMO CERCARE DI:

INSEGNARE AD ASCOLTARE

FAVORIRE RELAZIONI

INFONDERE RISPETTO


TRASMETTERE VALORI


OFFRIRE SITUAZIONI




**«LA MENTE NON E' AVULSA DAL
CORPO NE' DALLE RELAZIONI: HA
ORIGINE DA ESSI E A SUA VOLTA LI
REGOLA»**

Daniel J. Siegel
professor of clinical
psychiatry at the UCLA
School of Medicine and
Executive Director of
the Mindsight Institute.





E' lo scambio di idee che fa crescere



RAGAZZO



**Attività
motoria**

**Ambiente
educativo**


OBIETTIVI

- EDUCARE A CORRETTI STILI
DI VITA
- AMPLIARE IL BAGAGLIO
MOTORIO



STILI DI VITA





BAGAGLIO MOTORIO



LE PRIORITA'?
APPRENDERE IL
MAGGIOR NUMERO DI
SCHEMI MOTORI DI
BASE E SPORTIVI





SVILUPPARE
ADEGUATAMENTE
TUTTE LE CAPACITA'
MOTORIE

QUANDO SI
EFFETTUA UN
QUALSIASI GESTO
MOTORIO, I
DIVERSI ORGANI,
APPARATI E
SISTEMI SONO
TUTTI ATTIVATI,
COINVOLTI, IN
MANIERA
DIFFERENZIATA
MA INTEGRATA

I CAMPIONI NON SI FANNO NELLE
PALESTRE. I CAMPIONI SI FANNO CON
QUALCOSA CHE HANNO NEL LORO
PROFONDO: UN DESIDERIO, UN SOGNO,
UNA VISIONE.

Muhammad Ali



FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



RELAZIONI/EMOZIONI

Si al distanziamento fisico

No al distanziamento sociale

Anche le relazioni imparano nuovi linguaggi e assumono nuove profondità

Le emozioni giocano un nuovo ruolo anche sui processi psichici e di apprendimento sociale


AZIONI

- Il progetto deve contenere valori di riferimento quali la centralità della persona e la preoccupazione della sicurezza e della salute; ogni operatore del progetto deve essere consapevole che i comportamenti quotidiani -il momento dell'accoglienza, del pranzo, del riposo, le sue azioni didattiche- hanno un impatto sulle relazioni e sulle emozioni non solo dei bambini con i quali fanno l'attività
- Non potendo avere contatti fisici occorre percorrere nuove strade e utilizzare linguaggi innovativi per costruire relazioni; ogni attività programmata deve tener conto di tale assunto


I principali bisogni psicologici che emergono con più intensità nelle dinamiche relazionali nei gruppi scolastici/sportivi giovanili riguardano:

- ✓ **Il bisogno di sicurezza (sia fisica che morale e psicologica)**
- ✓ **Il bisogno di autonomia (costante come desiderio di scoprire e sperimentare le proprie risorse personali)**
- ✓ **Il bisogno di comprendere se stessi e l'ambiente (in un clima di sicurezza e comprensione empatica)**
- ✓ **Il bisogno di realizzazione e di efficienza personale (bisogno di creare o di produrre, di provare stima di sé e di sentirsi competenti)**
- ✓ **Il bisogno di appartenenza (bisogni sociali di affiliazione e di relazione)**


BAMBINO
RAGAZZO




CORPO



SPAZIO



OGGETTO



L'ALTRO

QUANDO GIOCA
L'UOMO
USA TUTTE LE SUE
FACOLTA'
QUANDO LAVORA
SI SPECIALIZZA




Marshall Mc Luhan

IL GIOCO E' MAESTRO ATTRAVERSO IL GIOCO SI SCOPRE IL MONDO

Dal globale alla ricerca di situazioni tecnico-
tattiche specifiche dello sport

Il gioco va **assistito** e deve essere funzionale
allo sport stesso





L'ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO E MOTIVAZIONALE DEI TECNICI NELLA GESTIONE DELLE RESTRIZIONI DI CONTATTO E RISCHIO CONTAGIO

**APPROCCIO PSICOLOGICO POSITIVO: ALLEANZA
EDUCATIVA CON I TECNICI NELLA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' E DEL DISTANZIAMENTO**



PARTIRE DALLA CRISI PER FARLA DIVENTARE UNA RISORSA

- Convivere consapevolmente con il rischio del contagio
 - Se conosco evito se evito non mi ammalo
 - Proteggo me stesso proteggendo gli altri
 - Distanti ma uniti
 - Condividiamo le esperienze ma guardiamo avanti
 - Cosa faccio io come impegno personale
 - La suddivisione dei compiti
- Le nuove tecnologie (non solo Immuni, ma anche social)
 - Condivido il mio entusiasmo e il mio divertimento
 - I miei genitori collaborano attivamente

**PIU' GRANDE E' LA LOTTA,
PIU' GLORIOSO E' IL TRIONFO.**

ALEX ZANARDI



**INVECE DI PENSARE
A CIÒ CHE NON PUOI
FARE PER COLPA DI
CIÒ CHE NON HAI,
PENSA A COSA
PUOI FARE GRAZIE
A QUELLO CHE HAI**

Anche nell'insegnamento in periodo di restrizioni covid si devono tener presenti i consueti principi di insegnamento-apprendimento

- Rispettare le differenze individuali e i diversi stadi di sviluppo
- Predisporre esercitazioni dal semplice al complesso, dal facile al difficile, dal conosciuto all'ignoto, da una motricità grezza ad una più fine
 - I rinforzi positivi incidono più di quelli negativi
 - Presentare le attività in modo ludico e coinvolgente
- Porre attenzione alle informazioni rilevanti, considerare i limiti delle capacità di attenzione e di concentrazione dei soggetti
 - Presentare l'obiettivo delle attività
 - Fornire feedback immediati e specifici
- Ricordare che attività significative vengono meglio ritenute in memoria
 - Ridurre progressivamente la quantità di assistenza
 - Utilizzare con buonsenso i metodi globale e analitico



APPLICAZIONE DI STRATEGIE DIDATTICHE

- **ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO**
- **SCELTA DEI MATERIALI**
- **COINVOLGIMENTO DEGLI ALLIEVI**
- **IDENTIFICARE CHIARI PUNTI DI RIFERIMENTO**
- **UTILIZZARE SEGNALI VISIVI E SONORI PER DIVERSIFICARE SPOSTAMENTI E MOVIMENTI**
- **DISPORRE I MATERIALI IN RELAZIONE AL N° DI ALUNNI**
- **AFFIDARE A TUTTI COMPITI ADEGUATI DI COLLABORAZIONE**
- **SOSTITUIRE ABILITA' COMPLESSE CON COMPITI MOTORI SEMPLIFICATI**
- **RIDURRE I PUNTI NECESSARI PER VINCERE, ASSEGNARE PUNTEGGI DIVERSIFICATI E/O ADATTARE LE ATTIVITA'**
- **STABILIRE SISTEMI DI VICARIANZA IN CASO DI DIFFICOLTA'**
- **UTILIZZARE FREQUENTI CAMBI DI RUOLO NEI GIOCHI E DI ATTIVITA'**
- **FORNIRE LE ISTRUZIONI LENTAMENTE LIMITANDO QUELLE VERBALI**
- **RIPETERE E RITORNARE SUGLI STESSI ASPETTI**
- **CONSIDERARE TEMPI DI RISPOSTA PIU' LUNGHI**


APPLICAZIONE DI STRATEGIE DIDATTICHE

- LE FORMAZIONI IN CERCHIO SONO LE PIU' ADATTE A TENERE INSIEME IL GRUPPO
- LE FORMAZIONI FRONTALI SONO QUELLE PIU' ADATTE A MANTENERE SISTEMI DISCIPLINARI
- LE FORMAZIONI A SCHEMA LIBERO SONO QUELLE PIU' DIFFICOLTOSE PER CONTROLLARE ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE
- GUIDARE LE ATTIVITA' SCANDENDO UN RITMO, CONTANDO O BATTENDO LE MANI
- UTILIZZARE UNA VOCE TALE DA FARSI SENTIRE AGEVOLMENTE**
- SFRUTTARE TUTTE LE INFORMAZIONI VERBALI, **TATTILI**, CINESTESICHE E PROPRIOCETTIVE PER TRASMETTERE AL MEGLIO I CONCETTI RELATIVI AL MOVIMENTO
- UTILIZZARE ATTIVITA' CHE comportino scelte semplici
- POTENZIARE L'AUTONOMIA PERSONALE
- PROPORRE ATTIVITA' IN CUI NON SI DEBBA ESEGUIRE CIO' CHE VIENE FATTO DA UN ALTRO E/O ATTIVITA' DI COPIA**

L'ultimate



ADATTAMENTO DEL CAMPO ALLE NUOVE ESIGENZE



34 ÷ 35 mq per atleta

CRISTIANO RONALDO

**L'UNICO MODO PER AFFRONTARE LA PAURA
E' AFFRONTARLA.**





DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

REGISTRI DELLE PROCEDURE

ANNOTAZIONE DELLE CRITICITA'

**“ Insegnare non è riempire vasi
ma accendere fuochi “**

Pascal



Grazie per l'attenzione





CONI
SCUOLA
DELLO SPORT

VENETO

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: QUALI RESPONSABILITA' PER I DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI ?

Relatore: Avv. Stefano Fanini (Verona)

SRdS Veneto – Comitato Regionale CONI Veneto

Giugno 2020



PREMESSA: RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI SPORTIVI NELLE ASD (NON RICONOSCIUTE)

**I DIRIGENTI DELLE ASD NELLO SVOLGIMENTO DEI LORO
COMPITI ASSUMONO RESPONSABILITA' DI NATURA**

- CIVILE
- PENALE
- AMMINISTRATIVA (FISCALE)
- SPORTIVA



ALTRI SOGGETTI

- VOLONTARIO
- CONSIGLIO DIRETTIVO




LA RESPONSABILITA' CIVILE



NATURA DELLA RESPONSABILITA'

LA RESPONSABILITA', IN TERMINI GENERALI,
ASSUME UNA DUPLICE CONFIGURAZIONE





RESPONSABILITA' DIRETTA DELLA ASD

QUANDO SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI
DEL FATTO ILLECITO I PROPRI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

- INCIDENTI DOVUTI A CARENZE ORGANIZZATIVE;
- MANCATO RISPETTO DI REGOLAMENTI SPORTIVI;
- MANCATO RISPETTO DI PRESCRIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA;
- MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA;



RESPONSABILITA' INDIRETTA DELLA ASD

QUANDO A COMPIERE IL FATTO ILLECITO **NON SONO GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE MA PERSONE INCARICATE DALL'ENTE STESSO A SVOLGERE PER SUO CONTO DETERMINATI COMPITI.**

**LA RESPONSABILITA' INDIRETTA EX ART. 2049 COD. CIV.
I PADRONI ED I COMMITTENTI SONO RESPONSABILI PER I DANNI
ARRECATI DA FATTO ILLECITO DEI LORO DOMESTICI E COMMESSI
NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE A CUI SONO ADIBITI**

IL DANNEGGIATO DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE

- UN RAPPORTO DI DIPENDENZA O SUBORDINAZIONE ANCHE TEMPORANEA TRA LA ASD STESSA ED IL SOGGETTO CHE HA CAGIONATO IL FATTO ILLECITO;
- UN NESSO CAUSALE TRA I COMPITI ASSEGNATI AL SOGGETTO DIPENDENTE O SUBORDINATO E IL FATTO ILLECITO;
- IL DOLO O COLPA PER IMPRUDENZA, NEGLIGENZA, IMPERIZIA.

SI PRESCRIVE IN 5 ANNI



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (Art. 1218 C.C.)

L'ENTE SPORTIVO (es. ASD O SSD) CHE NON ESEGUE
ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA
E' TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SE NON PROVA CHE
L'INADEMPIMENTO O IL RITARDO E' STATO DETERMINATO DA
IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE
DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE

L'ENTE SPORTIVO (ASD O SSD) E' SOGGETTO DI IMPUTAZIONE PER
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, OVVEROSIA FONDATA
SULL'INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (Art. 1218 C.C.)

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE PUO' SORGERE IN CAPO ALL'ENTE SPORTIVO CHE ABBA STIPULATO UN **CONTRATTO DI LAVORO** (SUBORDINATO O AUTONOMO) NEI CONFRONTI DI ATLETI, ISTRUTTORI, TERZI.

ART. 2087 COD. CIV.

IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI **ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE** A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA E LA PERSONALITA' MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

ART. 30 LEGGE 626/1994 E SS.MM.

NON PREVEDE ALCUNA ESCLUSIONE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER L'ATTIVITA' SPORTIVA IVI SVOLTA (CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, 23.4.1998, N. 242)



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (Art. 1218 C.C.)

L'ENTE SPORTIVO (ASD O SSD) E' PERTANTO RESPONSABILE DEI
MACCHINARI E DELL'ATTREZZATURA SPORTIVA CHE FORNISCE ALL'ATLETA

E' OBLIGATO A

- SCEGLIERE TALI MACCHINARI IN MODO DA GARANTIRE LA SALUTE E L'INCOLUMITA' DELL'ATLETA CHE LI UTILIZZA;
- CURARNE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA;

E' RESPONSABILE

- PER EVENTUALI DANNI SUBITI DALL'ATLETA A CAUSA DEI VIZI O CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA FORNITA. SI POSSONO RICONTRARE DUE TIPOLOGIE DI VIZI
- VIZI **OCCULTI** >>>>>> RISPONDE SOLO IL PROGETTISTA O IL COSTRUTTORE
- VIZI **PALESI** >>>>>> RISPONDE ANCHE IL DATORE DI LAVORO CHE ACQUISTA L'ATTREZZAURA

E' CONSIGLIATO

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURA USATA O COMUNQUE MODIFICATA E NON ORIGINALE CHE PUO' PRESENTARE ELEMENTI DI RISCHIO IN PUNTO DI SICUREZZA SUL LAVORO



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE - ESEMPI

NEL CASO DI **CORSI ORGANIZZATI L'ENTE SPORTIVO (ASD O SSD)** E'
RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ALLIEVO IN VIRTU' DEL
RAPPORTO CONTRATTUALE CHE SORGE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

L'ISTRUTTORE

- RIMANE **ESTRANEO**, PERCHE' IMPEGNATO SOLO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE;
- ED INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI COLLABORAZIONE PRESTATO;
- FATTE SALVE IPOTESI DI **RESPONSABILITA' SPECIFICA** IN CAPO ALL'ISTRUTTORE (INFRA)

ART. 1228 COD. CIV.

- PREVEDE LA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE PER DANNO CAUSATO DALL'**AUSILIARIO**, DEL QUALE SI AVVALE NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE, NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE CUI E' PREPOSTO
- PERTANTO LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELL'ALLIEVO VENGONO ASSUNTE DALL'ASSOCIAZIONE CHE DUNQUE RISPONDERA' DIRETTAMENTE IN CASO DI **INADEMPIMENTO** A TITOLO DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE - ESEMPI

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN CUI E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIETRO **PAGAMENTO DI UN BIGLIETTO DI INGRESSO**

L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPORTA L'ASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI CHI ACQUISTA IL BIGLIETTO DI DUE OBBLIGAZIONI:

- DI VEDERE E GODERE LA COMPETIZIONE
- DI GARANTIRE ALLO SPETTATORE UN AMBIENTE CHE SIA SICURO E NON LO ESPONGA A PERICOLI PER LA SUA INCOLUMITA' PERSONALE

GLI ORGANIZZATORI RISPONDONO DEI DANNI SUBITI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA O DAL PUBBLICO QUALORA **ABBIANO OMESSO DI PREDISPORRE LE NORMALI CAUTELE IDONEE A CONTENERE IL RISCHIO** NEI LIMITI CONFACENTI ALLA SPECIFICA ATTIVITA' SPORTIVA (COLPA GENERICA), ALLA STREGUA DEI CRITERI DI GARANZIA E PROTEZIONE CHE L'ORGANIZZAZIONE HA L'OBBLIGO DI RISPETTARE NEL CASO CONCRETO

(CASSAZ. 20 FEBBRAIO 1997, N. 1564)



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE - **ESENZIONI**

SOLAMENTE I FATTI OGGETTIVI QUALI



- POSSONO TALVOLTA GIUSTIFICARE L'INADEMPIMENTO

IL RITARDO O L'INADEMPIMENTO DEVE ESSERE STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE

(ART. 1218 C.C.)

PRESCRIZIONE DECENNALE



RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

E' REGOLATA DALL'ART. 2043 CODICE CIVILE

**QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO CHE
CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO,
OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL
FATTO A RISARCIRE IL DANNO**



RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

SI TRATTA DELLA RESPONSABILITA'
CONNESSA A FATTI OVVERO OMISSIONI CHE
SI RIFERISCONO A RAPPORTI EXTRA
CONTRATTUALI E RIGUARDA SOLTANTO LE
OBBLIGAZIONI ESTRANEE
AD UN CONTRATTO



RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

IL PRESIDENTE DI UNA ASD PUO' ESSERE CHIAMATO A RISARCIRE I DANNI CAGIONATI A TERZI DAI GIOCATORI DELLA PROPRIA SQUADRA A TITOLO DI RESPONSABILITA' SOLIDALE ED OGGETTIVA EX ART. 2049 COD. CIV. POICHE' GLI ATLETI TESSERATI STRINGONO UN VINCOLO CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI PUO' ESSERE QUALIFICATO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE PER LA QUALE MILITANO (TRIBUNALE MONZA, 5 GIUGNO 1997)



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE O **EXTRA CONTRATTUALE ???**

IL REGIME PROBATORIO E' ALQUANTO DIVERSO NEL CASO DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (ART. 1281 C.C.) OVVERO DI RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE (ART. 2043 E 2051 C.C.)

NEL **PRIMO CASO** IL DANNEGGIATO (ALLIEVO) DEVE DARE PROVA DEL CONTRATTO E DEL SINISTRO (INADEMPIENZA CONTRATTUALE). LA ASD DEVE DIMOSTRARE AVVENUTO ESATTO ADEMPIMENTO

NEL **SECONDO CASO** LA PROVA DELL'INADEMPIMENTO DELLA ASD E' A CARICO DEL DANNEGGIATO



CONCORSO TRA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE **E RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE**

**NELL'ORDINAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE E'
CONFIGURABILE IL CONCORSO TRA
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED
EXTRACONTRATTUALE QUALORA SI TRATTI DI
COMPORAMENTO DOLOSO O COLPOSO CHE
COMPORTI NON SOLO LA LESIONE DI DIRITTI
DERIVANTI DA CONTRATTO MA ANCHE DI DIRITTI
PRIMARI ED ASSOLUTI QUALI QUELLO
DELL'INTEGRITA' FISICA (CORTE APPELLO
TARANTO, 25 LUGLIO 2013)**



LA RESPONSABILITA' PENALE



RESPONSABILITA' PENALE (CENNI)

IL **PRESIDENTE** DI UNA ASD IN VESTE DI GESTORE DI UN IMPIANTO SPORTIVO OVVERO DI ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E' RESPONSABILE PER I FATTI RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI FATTISPECIE:

- **COMPORAMENTI COLPOSI**
- **NON CORRETTA MANUTENZIONE O GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE SOCIALI**
- **MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE IN CASO DI EVENTI SPORTIVI**

TALE RESPONSABILITA' SI ESTENDE SIA NEI CONFRONTI DEGLI ATLETI CHE DEI TERZI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

IL PRESIDENTE E' RESPONSABILE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DA PARTE DI UN ATLETA PRIVO DI **CERTIFICATO DI IDONEITA'** (CASSAZ. PENALE, 7.7.1992)



RESPONSABILITA' PENALE (CENNI)

ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN TEMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

- DM INTERNO 18.03.1996 INTEGRATO DAL DM 6.6.2005 – NORME DI SICUREZZA PER LA **COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**;
- DM 20.12.2005: SEGNALETICA OBBLIGATORIA NELLE **AREE SCIABILI ATTREZZATE**;
- MINISTERO DELLA SANITA': LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI CONFINATI (2001);
- PER GLI **SPORT IN PISCINA**: CFR NORME UNI EN RELATIVE A REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE, TRATTAMENTO, DISINFEZIONE E QUALITA' DELLE ACQUE DI PISCINA; REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE; REQUISITI DI SICUREZZA PER IMMERSIONE;
- PER L'**ARRAMPICATA SPORTIVA**: CFR NORME UNI EN RELATIVE AI DISPOSITIVI ANTICADUTA, AGLI ASSORBITORI DI ENERGIA, AI DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO.



LA RESPONSABILITA' FISCALE



RESPONSABILITA' FISCALE (CENNI)

IL D.LGS N. 472/1997 DISCIPLINA LE REGOLE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CON PRINCIPI COMUNI A TUTTI I TRIBUTI. IN PARTICOLARE E' PREVISTO CHE:

- LA SANZIONE E' POSTA NORMALMENTE A **CARICO DELLA PERSONA CHE HA COMMESSO O CONCORSO A COMMITTERE LA VIOLAZIONE** ANCHE SE DIVERSA DAL CONTRIBUENTE CHE BENEFICIA DEGLI EFFETTI DELLA VIOLAZIONE STESSA
- LE SANZIONI RELATIVE AL RAPPORTO FISCALE PROPRIO DI SOCIETA' (COME LE SSD) ED ENTI (COME LE ASD) CON PERSONALITA' GIURIDICA SONO ESCLUSIVAMENTE A CARICO DI QUESTE ULTIME
- PER I CASI DI VIOLAZIONE COMMESSA **SENZA DOLO O COLPA GRAVE**, LA PERSONA FISICA, LA SOCIETA', L'ASSOCIAZIONE O L'ENTE POSSONO ASSUMERE IL DEBITO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE

PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE ALL'ULTIMO PUNTO SI CONSIGLIA DI FAR DELIBERARE DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IL TRASFERIMENTO DI UN'EVENTUALE SANZIONE TRIBUTARIA DAL PATRIMONIO DELLA PERSONA FISICA A QUELLO (ESCLUSIVO) DELL'ENTE NON COMMERCIALE



RESPONSABILITA' FISCALE (CENNI)

SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI DEBITI EX **LEGE NON PUO' PRESCINDERE DALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVA INGERENZA NELLA GESTIONE DEL SODALIZIO SPORTIVO, NON TRATTANDOSI DI RESPONSABILITA' DI «POSIZIONE».** IN PARTICOLARE :

- IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE LA RESPONSABILITA' PERSONALE E SOLIDALE DI COLUI CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DELL'ASD NON E' COLLEGATA ALLA MERA TITOLARITA' DELLA RAPPRESENTANZA FORMALE DELL'ASSOCIAZIONE, MA **SI FONDA SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE SVOLTA E SULLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE VERSO I TERZI** CHE HANNO CONFIDATO SULLA SOLVIBILITA' E SUL PATRIMONIO DI CHI HA CONCRETAMENTE AGITO, **SI APPLICA ANCHE AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA** (CASS. 10/09/2009, N. 19486)
- CIO' NON ESCLUDE , PERALTRO, CHE PER I **DEBITI D'IMPOSTA**, I QUALI NON SORGONO SU BASE NEGOZIALE MA EX LEGE AL VERIFICARSI DEL RELATIVO PRESUPPOSTO, SIA CHIAMATO A RISPONDERE SOLIDALMENE TANTO PER LE SANZIONI PECUNIARIE QUANTO PER IL TRIBUTO NON CORRISPOSTO, IL SOGGETTO CHE, IN FORZA DEL RUOLO RIVESTITO, ABBAIA DIRETTO LA COMPLESSIVA GESTIONE ASSOCIATIVA NEL PERIODO CONSIDERATO, FERMO RESTANDO CHE IL RICHIAMO ALL'EFFETTIVITA' DELL'INGERENZA VALE A CIRCOSCRIVERE LA RESPONSABILITA' PERSONALE DEL SOGGETTO INVESTITO DI CARICHE SOCIALI ALLE SOLE OBBLIGAZIONI SORTE NEL PERIODO DELLA RELATIVA INVESTITURA (CASSAZ. 12/03/2007, N. 5476);
- COSTITUISCE **ONERE DELL'UFFICIO IMPOSITORE PROVARE** LA CIRCOSTANZA DELL'EFFETTIVA INGERENZA NELL'ATTIVITA' DELL'ENTE DEI SOGGETTI DEI QUALI LA RESPONSABILITA' SOLIDALE EX ART. 38 E' INVOCATA, IN QUANTO COSTITUTIVA DEL PROPRIO DIRITTO AD AZIONARE LA PRETESA NEI CONFRONTI DI TALI SOGGETTI (CASSAZ. N. 25478/2008 E PIU' RECENTE CASSAZ. 20485 DEL 6.9.2013)



RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO

GLI ISTRUTTORI SPORTIVI RISPONDONO **EX ART. 2048, COMMA 2 CO. CIV.**

- PER IL DANNO CAGIONATO DA FATTO ILLECITO
- COMMESO DAI LORO ALLIEVI
- MINORI EMANCIPATI O DALLE PERSONE SOGGETTE A TUTELA
- NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO SORVEGLIANZA



RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO

LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO E' RIFERITA:

- SIA AL DANNO CHE L'ALLIEVO PROCURA A TERZI
- SIA AL DANNO CHE PROCURA A SE' STESSO (OBBLIGO DI VIGILANZA)

LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' PUO' ESSERE ELIMINATA QUANDO:

- L'ISTRUTTORE DIMOSTRI DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL DANNO CAGIONATO DAL FATTO ILLECITO
- NONOSTANTE L'ADOZIONE DI INTERVENTI E MISURE ADOTTATE PER EVITARE PERICOLI O IL SORGERE DI EVENTI DANNOSI

PUO' ESISTERE IL VINCOLO DI SOLIDARIETA' TRA ISTRUTTORE E ASD QUANDO:

- IL PRIMO RISPONDE PER MANCATO CONTROLLO (EX ART. 2048, COMMA 2, C.C.)
- LA SECONDA PER IL FATTO ILLECITO REALIZZATO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PROPRIO DIPENDENTE O SUBORDINATO (ART. 2019 C.C.)



RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO (SEGUE)

DOVERE DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA

- L'OBLIGO DI VIGILANZA E' IMPOSTO AL DOCENTE DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO DELL'ALLIEVO
- LA RESPONSABILITA' PRESUPPONE IL COMPIMENTO DI UN ILLECITO DA PARTE DELL'ALLIEVO CAPACE DI INTENDERE E VOLERE (NON COINCIDE CON LA MAGGIORE ETA')
- IL CONTENUTO E L'ESTENSIONE DELL'OBLIGO DI CONTROLLO VARIANO IN FUNZIONE DELL'ENTITA', DEL GRADO DI MATURETA' DELL'ALLIEVO E DELLA SUA CAPACITA' DI DISCERNIMENTO E DI DETERMINAZIONE (CASSAZIONE, 29.1.1991, N. 826)

LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' VIENE SUPERATA QUANDO

- L'ISTRUTTORE DIMOSTRI DI AVERE VIGILATO NELLA MISURA CORRELATA ALLA PREVEDIBILITA' DELL'EVENTO
- DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO NONOSTANTE LE CAUTELE POSTE IN MANIERA ADEGUATA ALLA CIRCOSTANZA

L'ADEGUATEZZA DELLA VIGILANZA E DEI CONTROLLI VA VALUTATA

- NON SOLO CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO CORRETTIVO O REPRESSIVO
- MA ANCHE IN RELAZIONE ALLA OBBLIGATORIETA' DI MISURE ORGANIZZATIVE O DISCIPLINARI IDONEE AD EVITARE LA SITUAZIONE DI PERICOLO
- OVVERO A PREVENIRE L'INSORGENZA DEI FATTORI CAUSATIVI DI DANNO



RESPONSABILITA' NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

**GLI ENTI SPORTIVI RISPONDONO EX ART. 2043 COD. CIV.
(RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE)
PER I DANNI SUBITI DAI CONCORRENTI E DAGLI SPETTATORI**

SE NON SONO OSSERVATI I SEGUENTI OBBLIGHI

- RISPETTO DELLE MISURE IMPOSTE DAI REGOLAMENTI FEDERALI
- RISPETTO DELLE NORME DI PUBBLICA SICUREZZA
- INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA DETTATE DAI CASI CONCRETI (VERIFICA DEI MEZZI TECNICI, IDONEITA' DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI, DELLA SICUREZZA DEGLI ATLETI E DEGLI SPETTATORI)
- ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO SIA PER I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CHE PER GLI SPETTATORI



RESPONSABILITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI (ART. 2015 C.C.)

**GLI ENTI SPORTIVI RISPONDONO EX ART. 2051 COD. CIV.
(RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE)
PER I DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA**

NON SOLO SE NON SONO OSSERVATI I SEGUENTI OBBLIGHI

- RISPETTO DELLE NORME DI PUBBLICA SICUREZZA
- INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA DETTATE DAI CASI CONCRETI (VERIFICA DEI MEZZI TECNICI, IDONEITA' DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI, DELLA SICUREZZA DEGLI ATLETI E DEGLI SPETTATORI)
- ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO SIA PER I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CHE PER GLI SPETTATORI
- MA INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO SOPRA QUALORA IL GESTORE DELL'IMPIANTO NON SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE CHE IL DANNO E' DIPESO DA ELEMENTO ESTERNO CHE PUO' ESSERE ANCHE IL FATTO DI UN TERZO O DELLO STESSO DANNEGGIATO



DICHIARAZIONI DI ESONERO DA RESPONSABILITA'

**SONO ASSOLUTAMENTE INEFFICACI
IN MERITO AI DANNI CHE POTREBERO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA GARA**

ART. 1229 C.C. prevede la **NULLITA'** delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per **dolo o colpa grave**, nonché nei casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca **violazione derivante da norme di ordine pubblico**.

ART. 5 C.C. VIETA gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica

**PRINCIPIO VALIDO ANCHE AI FINI DELLA
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**



CONCLUSIONI FINALI IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI DI ATTIVITA' SPORTIVE


- In ambito giuridico l'**art. 2050 Cod. Civ.** prevede che *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”*;
- Il soggetto leso deve provare di avere subito un danno ed inoltre che l'attività sportiva rientrava tra quelle pericolose e pertanto tra quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cassazione, sentenza n. 10300/2007);
- L'organizzatore sportivo deve provare in questo caso **di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno**;
- Il giudizio sulla pericolosità di un'attività sportiva, quando non è definito dal Legislatore, è **rimesso all'apprezzamento del giudice del merito**, la cui valutazione se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cassaz., Sez. III, n. 2220 del 28.2.2000);
- La partecipazione ad una manifestazione agonistica comporta per i concorrenti l'accettazione del rischio di incidenti prevedibili in quanto derivanti da inevitabili errori di ogni atleta impegnato nella gara e pertanto **degli incidenti che rientrano nella “normale alea” del gesto sportivo non rispondono gli organizzatori**;
- Ma se per la tipologia della manifestazioni gli atleti possono essere esposti a conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle normali (es. **se c'è scontro fisico**) gli organizzatori devono adottare tutte le misure idonee a non aumentare la potenzialità offensiva in quanto **attività sportiva intrinsecamente pericolosa**.



CONCLUSIONI FINALI IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI DI ATTIVITA' SPORTIVE (SEGUE)

**ATTIVITA' NON
PERICOLOSE**

**GOLF
CALCIO
EQUITAZIONE (1)
EDUCAZIONE FISICA (2)**



**ATTIVITA'
PERICOLOSE**

**ALPINISMO
ARTI MARZIALI
BOB
ATTIVITA' VENATORIA**

- (1) Considerata pericolosa in caso di lezioni impartite ad allievi principianti, ovvero ad allievi giovanissimi.**
- (2) Se svolta mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari.**



AVV. STEFANO FANINI



Studio Legale Fanini

- 37121 **VERONA** Stradone San Fermo 17 - Tel 045 8012095 - Fax 045 801803
- 37015 **DOMEGLIARA (VR)** Via Spagnole 2/A- Tel e fax 045 6888724
 - www.studiolegalefanini.com
 - fanini@studiolegalefanini.com



FORMAZIONE NAZIONALE PER PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI

AMBITO METODOLOGICO

Prof. Valter Durigon

SdS CONI Veneto

Corso OL 24 giugno 2020



INDICE

- ❖ Individuazione delle attività
- ❖ La gestione degli spazi e delle attrezzature comuni
- ❖ Comprensione della segnaletica nei luoghi di sport
- ❖ Modalità di accettazione/arrivo dei ragazzi e termine attività
- ❖ Uso e gestione delle attrezzature
- ❖ **L'adattamento dei giochi sportivi nelle varianti proposte**
- ❖ Comportamenti e precauzioni da tenere durante le lezioni sportive da parte dei giovani atleti
- ❖ Specifiche organizzative per fasce di età
- ❖ Il tecnico come educatore e promotore di corrette abitudini di prevenzione

QUANTITÀ DI PRATICA

- Massimizzare i tempi di attività.
- Limitare i tempi di spiegazione.
- In caso di distrazioni richiamare gli allievi sul compito.
- Con gruppi numerosi, suddividere gli allievi in sottogruppi e alternarli di frequente.
- In gruppi numerosi assegnare compiti di osservazione e verifica (valutazione reciproca).

L'UNIVERSO DEGLI SPORT

SPORT INDIVIDUALI

- Tecnico-compositori: ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ecc.
- Caratterizzati da abilità discrete (scherma, lanci dell'atletica leggera, ecc.) o continue (corsa, nuoto, ecc.)
- In ambiente acquatico: nuoto, apnea, ecc.
- Di scivolamento: pattinaggio, sci alpino, sci nautico, ecc.
- Prestativi: atletica leggera, nuoto, ciclismo, ecc.
- Di combattimento: boxe, arti marziali, scherma, lotta greco-romana, ecc.
- Giochi con uso di attrezzi: tennis, tennis-tavolo, tamburello, pelota, ecc.

SPORT IN AMBIENTI ESTREMI

- Alpinismo, rafting, discesa kayak, ecc.

SPORT MOTORISTICI E NAUTICI

- Automobilismo, motociclismo, vela, motonautica, ecc.

SPORT DI PRECISIONE

- Tiro al piattello, tiro con l'arco, bowling, ecc.

SPORT MISTI

- Biathlon, combinata nordica, ecc.

SPORT DI COOPERAZIONE UOMO-ANIMALE

- Ippica, sliding dog, ecc.


SPORT DI SQUADRA

SPORT ADATTATI

- Discipline sportive di cui sono stati modificati i regolamenti e/o le attrezzature per consentirne la pratica anche agli atleti con disabilità.

GLI UNIVERSALI LUDICI (Parlebas 1997 modificato)

Durigon, V. (2005).
Insegnamento della
tattica e sviluppo degli
aspetti cognitivi.
Venezia: SSIS
1° Modulo OL, 4.



ABILITÀ MOTORIE

Closed Skill		Open Skill
Incertezza debole		Incertezza elevata

Abilità motorie		Abilità cognitive
Presa di decisione minima	Presa di decisione media	Presa di decisione massima
Controllo motorio massimo	Controllo motorio medio	Controllo motorio minimo

Abilità discrete	Abilità seriali	Abilità continue
Inizio e fine ben identificabili	Azioni discrete collegate fra loro	Inizio e fine non identificabili

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ MOTORIE

ABILITÀ NEI MOVIMENTI LOCOMOTORI	ABILITÀ NEI MOVIMENTI NON LOCOMOTORI	ABILITÀ DI MANIPOLAZIONE
Comprende tutte le azioni di traslocamento sia in orizzontale che in verticale come la camminata, la corsa, il nuoto, il pattinaggio, lo sci, l'arrampicata.	Comprende tutte azioni che si possono eseguire con il proprio corpo come gli esercizi di stabilità, di equilibrio statico, gli esercizi ginnici a corpo libero.	Comprende tutte le azioni di gestione, controllo e conduzione di oggetti od attrezzi come palloni, palline, racchette, bastoni, funicelle, pesi, mazze, eseguite sia con le mani che con i piedi.

P. Ambretti, V. Durigon "Il libro del cross training" Calzetti-Mariucci PG 2019.

P. Ambretti, V. Durigon "Il libro del cross training" Calzetti-Mariucci. Esercizi coordinazione arti	Esercizi coordinazione arti	finalizzati all'attività sportiva
<p>Esercitazioni di ball-handling</p> <p>Sviluppano le abilità di gestione della palla con le mani; possono però essere coinvolte anche altre parti del corpo, ad esempio: arti inferiori e testa. Si tratta di esercitazioni che possiedono una stretta correlazione con la padronanza di specifiche tecniche individuali riconducibili a quasi tutti gli sport di squadra. Gli esercizi di ball-handling si avvalgono prevalentemente di palleggi, con uno o due palloni di varie tipologie, e possono essere svolti sia singolarmente che a coppie sul posto o in spostamento. Questi esercizi sviluppano la coordinazione globale, la percezione tattile e propriocettiva.</p>	<p>Esercitazioni di giocoleria</p> <p>Si tratta di esercizi che utilizzano prevalentemente le mani per lanciare, afferrare e manipolare piccoli attrezzi di varie dimensioni e forme: palline da tennis, juggling ball, clavette ecc. Simultaneamente possono essere coinvolte anche altre parti del corpo per compiti meno articolati. Si tratta di esercizi caratterizzati da precisione e sensibilità nel controllo motorio. Il grado di complessità è in relazione al numero di oggetti utilizzati contemporaneamente, alle parti del corpo coinvolte e alle situazioni di equilibrio in cui si svolge l'azione. Gli esercizi di giocoleria sviluppano la coordinazione fine e la precisione esecutiva.</p>	<p>Sono incentrati sul controllo dei movimenti del corpo e dei suoi segmenti in relazione allo spazio secondo precise sequenze ritmiche. Sono movimenti fondamentali per acquisire abilità tecniche specifiche delle discipline sportive. Per lo più si tratta di gesti complessi che coinvolgono estese catene muscolari, attraverso un'alternanza di fasi statiche e dinamiche. Con questi esercizi è possibile sviluppare la capacità di inibire movimenti disfunzionali, rendere i gesti più armoniosi e fluidi, migliorare l'efficacia delle tecniche, gestire lo spazio prossimale al corpo.</p>

TATTICA e STRATEGIA


Strategia

Piano organizzativo predeterminato in base alle probabili situazioni di gara ed alle relative opzioni.

Tattica

Scelte individuali che consentono all'atleta di adattarsi alle situazioni contingenti.

TATTICA




COMPETENZA

Risultato dell'interazione strutturata tra abilità (movimenti automatizzati attraverso l'esperienza), conoscenze ed atteggiamenti affettivi trasferibili ed utili al proprio adattamento all'ambiente.
(cfr. Cristanini, 1999, 2000)


È collegata all'età, alle capacità fisiche e cognitive ed all'esperienza soggettiva.

ACQUISIZIONE DI ABILITÀ MOTORIE E SOCIALI

- Ludico “applicativo”: gioco di situazione
- Ludico “ripetitivo”: focus sul gesto da ripetere
- Ludico “collaborativo” (esempio: staffetta)



- Ludico “cooperativo” (esempio: passamano)




*Da A. Ceciliani: seminario
EDUCAZIONE FISICA E
AVVIAMENTO SPORTIVO NELLA
SCUOLA PRIMARIA Modena 2014*

ATTIVITÀ MOTORIE DI GRUPPO

Attività di collaborazione /
cooperazione



Attività di contrapposizione



Attività di collaborazione /
contrapposizione



GIOCHI PROPEDEUTICI

- Giochi delle tradizioni popolari: forme individuali per lo sviluppo dei prerequisiti
- Giochi collettivi propedeutici allo sviluppo delle abilità specifiche dei giochi sportivi
- Giochi delle tradizioni popolari: forme collettive a ruoli variabili
- Giochi propedeutici ai giochi sportivi

Giochi delle tradizioni popolari: forme individuali per lo sviluppo dei prerequisiti

È il caso del gioco popolare conosciuto con diversi nomi: *“Palla muro”*, *“Palla muovere”*, *“10 fratelli”*, ecc. Consiste nel lanciare contro una parete da una distanza di pochi metri una palla di dimensioni tali da poter essere tenuta facilmente anche con una sola mano; la palla deve poi essere ripresa al volo. Ad ogni lancio bisogna aumentare la difficoltà esecutiva secondo una progressione predefinita composta in genere da 10 movimenti, ad esempio: lancio e ripresa a 2 mani, con 1 mano, con un saltello sul posto, con una battuta delle mani prima della ripresa della palla, effettuando un $\frac{1}{2}$ giro su se stessi subito dopo aver eseguito il lancio, ecc. Le azioni vengono anticipatamente enunciate recitando una sorta di cantilena. La sequenza, una volta completata, viene ripetuta accelerando il ritmo proseguendo fino a quando si commette l'errore che determina il livello raggiunto.

Finalità: *sviluppo del trattamento della palla attraverso la manipolazione, il lancio e la presa; miglioramento dell'equilibrio; sviluppo della capacità di combinazione ed accoppiamento di movimenti a livello segmentario (braccia-gambe) e di abbinamento di movimenti globali, sviluppo della capacità ritmica.*

Giochi collettivi propedeutici allo sviluppo delle abilità specifiche dei giochi sportivi

Nel gioco del "torello" un gruppo di giocatori (il numero è estremamente variabile) disposti a cerchio secondo un raggio sufficientemente ampio, devono passarsi la palla (rasoterra) con i piedi mentre un altro giocatore, muovendosi all'interno del cerchio, tenta di intercettare la palla (sempre con i piedi).

Quando questo accade, il giocatore che ha effettuato il passaggio sostituisce quello all'interno del cerchio.

Finalità: miglioramento delle abilità di controllo della palla attraverso il passaggio e la ricezione; sviluppo della capacità coordinativa di differenziazione dinamica e di orientamento spazio-temporale.

Giochi delle tradizioni popolari: forme collettive di gioco non orientato a ruoli variabili

Molti giochi di tipo tradizionale come la *"palla avvelenata"*, *"la palla prigioniera"*, *"la palla guerra"*, pur richiedendo le stesse capacità di percezione ed analisi di un gioco sportivo vero e proprio, sono di più semplice esecuzione perché non presentano un obiettivo specifico verso il quale orientarsi (porta, canestro, ecc.) e permettono di escludere i vincoli tattici collegati alle strategie di avvicinamento o di difesa di aree prestabilite.

Finalità: *sviluppo delle abilità di tiro, passaggio e ricezione; sviluppo della capacità di anticipazione; delle capacità coordinative di orientamento spazio-temporale, di adattamento e trasformazione, di reazione; acquisizione dei comportamenti di "finta" (false intenzioni).*


Giochi propedeutici ai giochi sportivi

Si tratta di giochi che presentano un obiettivo prioritario verso il quale orientare le iniziative e che presentano, seppur in maniera semplificata, molte analogie con gli sport di riferimento.




La "*palla rilanciata*", è un'attività ludica propedeutica alla pallavolo.


Esistono molte varianti di questo gioco, si può ad esempio richiedere che tutti i giocatori della squadra che ha inviato la palla escano dalla linea di fondo campo dopo il lancio (vedi figura), oppure che nel primo tocco la palla venga passata senza essere afferrata ed infine che anche il terzo giocatore che entra in contatto con palla non la trattienga.

Finalità: *sviluppo delle abilità di passaggio e ricezione; sviluppo della capacità di anticipazione; delle capacità coordinative di orientamento spazio-temporale, di adattamento e trasformazione, di reazione, di combinazione ed accoppiamento; sviluppo del pensiero tattico.*




TRANSFER






PROGRAMMA MOTORIO GENERALIZZATO




SCHEMA DI RICHIAMO



TRANSFER

Influenza prestazione
compito A su prestazione
compito B





ELEMENTI DI TRASVERSALITÀ (caratteristiche invarianti)

COSTANTI:

- ordine degli elementi (selezione muscoli – sequenza azioni)
- struttura temporale relativa (phasing)
- forza e velocità relativa dell'azione complessa



TRANSFER

Influenza prestazione
compito in **contesto A** su
compito in **contesto B**



TRANSFER

- Similarità abilità e contesto
(*identical elements theory*)
- Similarità richieste elaborative
(*transfer-appropriate processing theory*)

Metastrategie

Five-step strategy per *self-paced* skill

(Singer, 2000)

Preparazione



Immaginazione



Concentrazione



Esecuzione



Valutazione

Feedback

valet Dorigon 2020



Il Transfer si applica su aspetti:

- percettivi (compito e contesto)
- motori
- concettuali




METASTRATEGIE


Procedure di approccio e risoluzione di problemi non specifiche e trasferibili.

Metastrategie

Metastrategia per *externally-paced skill* (Singer, 2000)




GIOCARE CON LA RESPIRAZIONE



I NUMERI DEL RESPIRO

- 20.000 atti respiratori al giorno
- 20% di O₂ utilizzato dal cervello in situazione no stress



APNEA

- L'aria respirata contiene il 21% di O_2
- L'organismo umano assorbe solo il 6% dell' O_2 inspirato



RESPIRAZIONE E TONO VAGALE

La respirazione lenta, profonda e completa, con piccole apnee consapevoli, stimola l'attività del nervo vago con conseguente rallentamento della frequenza cardiaca.

Muscoli coinvolti nell'inspirazione “tranquilla”

- Diaframma
- Intercostali esterni

Muscoli coinvolti nell'espiazione “tranquilla”



- Diaframma (ritorno elastico)
- Intercostali interni

Muscoli coinvolti nella respirazione “forzata”

- Diaframma
 - Scaleni
 - Sternocleidomastoidei
 - Gran dentato superiore
 - Gran pettorale
 - Piccolo pettorale
 - Trapezio
 - Estensori della colonna
- Sacrospinali: ileocostale-
spinale-lunghissimo
- Splenio testa e collo
- Estensori profondi:
trasverso (multifidi-inter
e semispinali-rotatori
profondi)

FASE DI RISCALDAMENTO / ATTIVAZIONE

Spostamenti secondo percorsi predefiniti, evitando incroci e utilizzando eventuali attrezzi (palle, palline) personali.





GIOCHI DI RIMANDO 1 vs 1

- Utilizzando le mani soprattutto per respingere (Indiaca / Peteca).
- Utilizzando attrezzi (racchette, racchettoni, padel, ecc.) per respingere palline o volani (badminton).

GIOCHI DI RIMANDO A COPPIE CON ZONE DI COMPETENZA O A TURNAZIONE CONTINUA

- Smash ball
- Spike ball
- Squash
-



ATTIVITÀ PER AGIRE IN SICUREZZA

- Staffette, percorsi (anche in verticale), circuiti a stazioni.
- Giochi di espressività corporea a coppie (ad esempio: “Lo specchio”).
- Giochi di abilità: ball handling, giocoleria, ecc.
- Giochi di rimando.
- Altri giochi individuali su aree circoscritte.

QUALCHE CONTRIBUTO DALLE PROVINCIE VENETE

- **Treviso:** Valter Durigon “Non solo rugby... e non solo per il rugby” Calzetti-Mariucci PG 2015.
- **Belluno:** Nicoletta Bressa, Bruno Capretta, Gian Pietro Denicu “Dall’arrampicare all’arrampicata” Calzetti-Mariucci PG 2010..
- **Rovigo:** Piero Ambretti, Valter Durigon “Il libro del cross training” Calzetti-Mariucci PG 2019.
- **Verona:** Dino Mascalzoni, Sergio Vesentini “Multisport – Raccolta di proposte motorie” Pubblicazione fuori commercio 2020 <http://lnx.istruzioneeverona.it/educazionefisica/> Dino Mascalzoni “Giro d’Italia in 150 giochi” Edizione QuiEdit VR 2011.
- **Padova:** Laura Bortoli, Claudio Robazza “Preatletismo generale a coppie” Atleticastudi 1994.
- **Venezia:** Francesco Cuzzolin “Ma giochi o ti alleni?” DVD www.FUNNACTION.com 2013.
- **Vicenza:** Renzo Verenini dispense workshop attività motoria di relazione, espressività corporea e comunicazione 2013 – 2015 / Andrea Schiavon, Antongiulio Barbuiani “Il giocario 2” Editrice Veneta VI 1999.

QUALCHE CONTRIBUTO DALLE ALTRE REGIONI

- **Piemonte:** Luca Nardi “I giochi del cuore” Calzetti-Mariucci PG 2013.
- **Lombardia:** Mike Maric “La scienza del respiro” Antonio Vallardi Editore MI 2017.
- **Emilia Romagna:** Andrea Cecilian, Nicola Serio, Marina Tosi, Melissa Milani “Il cerchio di gioia” Edizioni Didattiche Gulliver CH / Autori Vari “Bambini in movimento” Calzetti-Mariucci PG 2013.
- **Foro Italico Roma:** Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta, Mario Bellucci “Joy of moving” Calzetti-Mariucci PG 2015.
- **Toscana:** Centro Giovanile di Formazione Sportiva “Quaderni di sport” PO.

... E DALL'ESTERO

- **Germania:** Urs Müller, Stephan Volenweider “Parkour und Freerunning” Jürg Baumberger & Urs Müller Zurich 2012.

**SRDS CONI VENETO
APRIAMO LO SPORT
UNA POSSIBILE RI-PARTENZA**

SRDS CONI VENETO

DOCENTE PROF.SSA RAFFAELLA SGALAMBRO

Docente territoriale SRDS Coni Veneto

1

- QUESTA FORMAZIONE HA LO SCOPO DI PORRE LE BASI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE DEL CONI, RIVOLTI AD UN PERCOSO DI ALTO LIVELLO (EDUCAMP CONI-CENTRI CONI-TROFO CONI).
- L'OBETTIVO E' QUELLO DI FORNIRE A TUTTI GLI ATTORI IN CAMPO LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE DEL MOMENTO E AGLI OPERATORI SPORTIVI LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE PER POTER SUPPORTARE LE ASD DEL TERRIOTRIO AD AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CHE SONO AVVENUTI E CHE AVVERRANNO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITA', CONSENTENDO UNA RI - AVVIO IN TUTTA SICUREZZA E SERENITA'.

PREMESSA

- I PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE CONI «CENTRI CONI ED EDUCAMP» RAPPRESENTANO UNA RISPOSTA EFFICACE PER LA RI-PARTENZA ANCHE IN BASE ALLE RESTRIZIONE IMPOSTE DALLE MISURE PREVENTIVE DI CONTAGIO

IN QUESTO MOMENTO

PERMANGONO LE LIMITAZIONI E DI CONSEGUENZA RESTANO VALIDE LE LINEE GUIDA PREDISPOSTE A LIVELLO NAZIONALE, LOCALE E DALLE FSN

- **SI TRATTA DELLO SCENARIO ATTUALE CHE CARATTERIZZA LE INIZIATIVE DI RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE.**
- **POSSIAMO CONTESTUALIZZARE IN QUESTO SCENARIO GLI EDUCAMP CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI CENTRI ESTIVI E QUINDI SOGGETTI AD UNA SPECIFICA NORMATIVA CON PRECISE LINEE GUIDA**

COSA FARE NEL BREVE E MEDIO PERIODO

LA SITUAZIONE E' IN CONTINUA EVOLUZIONE MA DOBBIAMO PARTIRE DALLA RILFESSIONE CHE E' IN ATTO UN CAMBIAMENTO RADICALE DELLE NORMALI ABITUDINI DI VITA E DI LAVORO . NULLA SARA' COME PRIMA

ATTESA
DELL'EVOLUZIONE
SANITARIA

**SCENARI ATTUALI E
FUTURI**

ATTESA DELL'EVOLUZIONE
NORMATIVA

- **NAZIONALE**
- **ORGANISMI SPORTIVI**

SCENARI FUTURI: TUTTO TORNA ALLA NORMALITA'

NELL'IPOTESI DI UN AZZERAMENTO DEI CONTAGI, RIMARANNO MOLTE DELLE PRESCRIZIONI DI CAUTELE/PREVENZIONE, SANIFICAZIONE E MONITORAGGIO

- PREVEDERE ADEGUAMENTI DELLE PROGRAMMAZIONI DI LAVORO
- GRUPPI MENO NUMEROSI
- MODALITA' DI ARRIVO E PERMANENZA NEGLI IMPIANTI
- ABITUDINI DI IGIENE PERSONALE
- SANIFICAZIONE
- INFORMAZIONI

IN QUEST OTTICA

- SI AVVIANO EDUCAMP SECONDO LE LINEE GUIDA
- SI PROGRAMMANO LE INIZIATIVE PER L'AVVIO DELL'ANNO SPORTIVO 20/21

SCENARIO FUTURO: SECONDA ONDATA

IPOTIZZARE FORME STABILI DI CONTATTO A DISTANZA CON I GIOVANI, FAMIGLIE E I TECNICI

- GRUPPI SOCIAL
- CANALI TEMATICI

LAVORARE SU IPOTESI DI SOSTEGNO ALLA MOTIVAZIONE

- DIARIO

REALIZZARE TUTORIAL SU ATTIVITA' DA SVOLGERE A CASA

- ATTIVITA' A TEMA SECONDO LE LINE E GUIDA DEL PECC

CREAZIONE DI UN PORTALE DEDICATO A CARATTERE SOCIAL NEL QUALE RACCOGLIERE

- CONTRIBUTI TECNICI
- CONTRIBUTI DEI GIOVANI SPORTIVI

IPOTIZZARE EVENTI AI QUALI PARTECIPANO I GIOVANI SPORTIVI CON CONTRIBUTI PERSONALI VIDEO CLIP

- PROVE DI ABILITA' E
- CREATIVITA'

**SITUAZIONE ATTUALE E' IN CONTINUO DINAMISMO E LA COMPLESSITA' DELLA
NORMATIVA E DELLA SITUAZIONE SPINGE A :**

- **ADOTTARE MODELLI CONSOLIDATI E VALIDATI**
- **RIVOLGERSI A FONTI ATTENDIBILI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE**
- **SEGUIRE LE NORME CON SCRUPOLOSITA'**

STRATEGIE

LE STRATEGIE DEVONO ESSERE RIVOLTE A

- **CONDIVIDERE: RISORSE-IDEE-METODOLOGIE**
- **PROMUIVERE: RELAZIONI E CONTATTI (FARE SISTEMI)**
- **RIPARTIRE :**

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020**, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e in particolare Allegato 8 pag 35 della GU
- **«LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE»** della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f del 19 maggio 2020
- **«MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT INDIVIDUALI»** Linee guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26aprile 2020.
- **«MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA»** Linee guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e
- **DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 «LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19»**, Dipartimento per le politiche per la famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- **«INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 ATTRAVERSO PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DI STRUTTURE NON SANITARIE (SUPERFICI, AMBIENTI INTERNI) E ABBIGLIAMENTO»** Ministero della Sanità DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 4

- Le disposizioni Regionali reperibili qui: <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/normativa-di-riferimento/regionale/>
- Le indicazioni dell'INAIL <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-dossier-speciali-covid-19.pdf>
- Le indicazioni dell'INPS

- Rapporto «Lo sport riparte in sicurezza» del Politecnico di Torino pubblicato il 26 aprile 2020.
- Diciotto suggerimenti della fmsi per evitare la diffusione del coronavirus nel mondo dello sport.
- Raccomandazioni fmsi per la ripresa dell'attività fisica “post-covid-19” da parte di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico.
- Memoria alle commissioni parlamentari da parte di Sport e Salute: Disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto- legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
- Le linee guida delle FSN [https://www.coni.it/it/speciale -covid-19](https://www.coni.it/it/speciale-covid-19)
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, Conferenza delle regioni e delle province autonome

DA DOVE PARTIAMO

- SI PARTE DALLA FORMAZIONE PER TUTTE LE FIGURE PREVISTE DALLA NORMA (FIGURE DI RIFERIMENTO RESPONSABILE COVID19-ADDETTO ALL'ACCETTAZIONE A E AL TRIAGE, MEGLIO DETTA ACCOGLIENZA)
- SI ADEGUANO GLI IMPIANTI IN TERMINI : ACCOGLIENZA-PERCORSI IN ENTRATA E IN USCITA-DEPOSITO EFFETTI PERSONALI-ATTESA-SEGNALETICA E MODULISTICA
- SI ORGANIZZA L'USO E LA SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE
- SI RIPRENDONO E MANTENGONO I CONTATTI CON LE FAMIGLIE E GLI SPORTIVI
- SI PROGETTANO ATTIVITA' PER SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA ADATTATI ALLE NORME SECONDO I PRINCIPI DI POLISPORTIVITA' E MULTILATERALITA'DEL PROGETTO EDUCAMP CONI E CENTRI CONI

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

D'intesa con
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero dell'istruzione
Ministero per le politiche giovanili e lo sport
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Unione province d'Italia
Associazione nazionale

Contributo scientifico



PROF.SSA RAFFAELLA SGALAMBRO

IL DOCUMENTO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO PER L'AVVIO DEGLI EDUCAMP CONI

- Le "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" prendono spunto e si modellano sulle indicazioni del DL 16 maggio 2020, n. 33 e in particolare Allegato 8 pagina 35 della GU

OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI

- Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute...
- Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio...
- Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività...

COSTITUISCONO ELEMENTI DI RIFERIMENTO TRASVERSALI ALLE ESPERIENZE ED ATTIVITÀ PROSPETTATE NELLE DIVERSE SEZIONI DEL DOCUMENTO:

- la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
- l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
- l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

**LE LINEE GUIDA TRATTANO TRE DISTINTE TIPOLOGIE DI INTERESSE,
CHE TROVERANNO REALIZZAZIONE PROGRESSIVA NELLA FASE TEMPORALE CHE CI SEPARA DALLA
RIAPERTURA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 20/21**

- a decorrere dal mese di maggio 2020, riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
- a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education;
- a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.

- L'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative ...
- Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato ...
- Non è esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali ...

ATTIVITÀ LUDICO- RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI D'ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI ADOLESCENTI

CON LA PRESENZA DI OPERATORI
ADDETTI ALLA LORO CONDUZIONE

UTILIZZANDO LE POTENZIALITÀ DI
ACCOGLIENZA DI SPAZI PER
L'INFANZIA E DELLE SCUOLE O
ALTRI AMBIENTI SIMILARI
(LUDOTECHES, CENTRI PER
FAMIGLIE, ORATORI, ECC.)

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso

I PROGETTI POTRANNO ESSERE
REALIZZATI DAGLI ENTI
INTERESSATI,

DAI SOGGETTI GESTORI DA QUESTI
INDIVIDUATI, NONCHÉ DA
ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL
TERZO SETTORE

- Il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.
- Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

3.9 PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO

- il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
- il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

3.9 PROGETTO ORGANIZZATIVO
DEL SERVIZIO OFFERTO – DEVE
CONTENERE LE SEGUENTI
INFORMAZIONI

- gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
- i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;

- l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
- le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
- le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;

- l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;
- le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine
- quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

- L'accessibilità;
- Gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- Gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- I principi generali d'igiene e pulizia;
- I criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
- Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
- L'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
- I triage in accoglienza;
- Il progetto organizzativo del servizio offerto;
- Le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

ASPETTI FONDAMENTALI

- il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti a tale scopo, dovranno distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
- è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate
- Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:

1)per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;

2)per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;

3)per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

- Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:

1)per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;

2)per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;

3)per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

3.4 Principi generali d'igiene e pulizia

- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- non toccarsi il viso con le mani;
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- arieggiare frequentemente i locali.

**VALE SEMPRE LA
NORMA PIÙ
STRINGENTE**

- ... verifica dei requisiti di formazione ...
- ... prevedere un certo numero di operatori supplenti ... opportunamente formati.
- Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
- ... che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre ...

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE



Presidenza del
Comitato Olimpico
Ufficio per lo sport

Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE
MANI ANCHE ATTRAVERSO
APPPOSITI DISPENSER DI GEL
DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSIENZA DI
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BOCCHERI
MONOUSO O BOTTIGLIE
PERSONALIZZATE



NON TOCCARSI MAI OCCHI,
NASO E BOCCA CON LE
MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECCAZIONI RESPIRATORIE.
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE
NELLA PIEGA INTERNA DEL
GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN
LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI
GLI INDUMENTI INDOSATI PER
L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI
IN ZAINI O BORSE PERSONALI E
UNA VOLTA RITORNATI A CASA,
LAVARLI SEPARATAMENTE
DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ
DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE
NON INFERIORE
A 2 MT



GETTARE SUBITO IN
APPPOSITI CONTENITORI I
FAZZOLETTINI DI CARTA O
ALTRI MATERIALI USATI
(BEN SCIOGLIATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:



METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI
RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTIVI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE RESPIRATORIE)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI
SPORTIVI E PERSONALE COMEQUALE
PRESENTI NEL SITO SPORTIVO DI
DEPOSITI (SMARTPHONE, TABLET,
ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI
EFFETTI PERSONALI E DI NON
CONDIVIDERLI (BORRACCIE,
FAZZOLETTI, ATTREZZI ECC.)



ARRIVARE NEL SITO DA VESTITI ADEGUATAMENTE
ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERE O IN MODO
TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI
E MUNIRSI DI EFFETTI SCIOGLIATI PER LA RACCOLTA DI
RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTIVI



NON TOCCARE OGGETTI E
SCARICALETICA FISICA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana



EDUCHIAMO TRAMITE GIOCHI

- Al distanziamento di 1 metro e 2 nell'attività sportiva, mediante l'uso di strisce o punti segnati
- A non portare le mani al viso/bocca/naso soprattutto se l'attività sportiva prevede l'uso di attrezzi
- Alla sanificazione della mani come pratica abituale

FILOSOFIA DI BASE

In questo contesto i modelli di riferimento sono gli EDUCAMP e i CENTRI CONI in grado di dare ai bambini /ragazzi dai 5 ai 14 anni dei luoghi ideali in cui proporre, sperimentare e validare strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento alla pratica sportiva giovanile

il metodo dei progetti centri coni diventa «**smart**» e si adatta ai tempi di oggi, permettendo di creare nuove relazioni con gli organismi sportivi e le associazioni sportive del territorio

OBIETTIVI

- COSENTIRE AI GIOVANI ATLETI LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
- SUPPORTARE LE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE PER LA RIPRESA DELLE PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA
- SOSTENERE IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO ,CHE SI TROVA IN DIFFICOLTA'

COSA DOBBIAMO CONSIDERARE: PAROLE CHIAVE

SICUREZZA E SALUTE

- **CONTAGIO:** elementi essenziali per evitarlo (linee guida per l'esercizio fisico e lo sport)
- **PSICOLOGIA :** gestire atteggiamenti ed emozioni
- **RELAZIONALE:** modalità di approccio (utenti, operatori, gestori)
- **COMPETENZA:** cosa sapere , come comportarsi, cosa saper fare

RIPENSAMENTO DEGLI SPAZI

- **OUTDOOR**
- **INDOOR**
- **GESTIONE AFFLUSSI**
- **RAPPORTO OPERATORI UTENTI**

MODELLI ORGANIZZATIVI

- **Organizzazione dei gruppi**
- **Timing giornaliero**
- **Timing settimanale**
- **Definizione degli spazi utili**
- **Individuazione tecnici**
- **Individuazione delle figure funzionali alla gestione dell'Educamp CONI o del Centro CONI**

- Individuazione tecnici
- Individuazione delle figure funzionali alla gestione dell'Educamp CONI o del Centro CONI
- Individuazione delle figure di supporto con competenze specifiche (medico, pulizie, magazziniere, manutentore, ristorazione, trasporto)
- Consapevolezza dei luoghi e dei rapporti (comportamenti da seguire nella consegna e nel ritiro dei minori, relazioni con il direttore e con i tecnici)
- Consapevolezza delle procedure (azioni da seguire ai fini del contenimento, stesura e compilazione di modulistica necessaria)
- Patto di corresponsabilità

**SEGUIRE LE
NORME**

PRASSI PER LE ATTIVITA' IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI CONTENIMENTO

SEQUENZE DI AZIONI DA MEMORIZZARE E PRESENTARE IN FORMA LUDICA

- Distanze tra persone
- Controlli prima dell'entrata
- Controlli all'uscita
- Luogo per cambiarsi
- Luoghi per lavarsi le mani
- Spazi di gioco (disinfettati)
- Materiali igienizzati dopo ogni attività
- Emergenze sanitarie
- Servizi igienici
- Con organizzazione a parte a seconda delle situazioni e modalità di distribuzione in ottemperanza alle linee guida per tale ambito
- Ora del dopo pranzo (situazione molto critica da prevedere con organizzazione dedicata a seconda della strutturazione delle zone d'ombra e/o al coperto)

PERCHE'

PERCHE' IMPOSTATI GIA' IN ORIGINE SU CRITERI DI QUALITA' E AFFIDABILITA'

- PER LA PARTE ORGANIZZATIVA E METODOLOGICA

PERCHE' PREVEDONO LA COLLABORAZIONE TRA SOCIETA' SPORTIVA E QUINDI PREVEDONO DI CONDIVIDERE LE RISORSE

- IMPIANTI
- ATTREZZATURE
- TECNICI

CONDIVIDERE LE ESPERIENZE

- FAVORENDO LA CRESCITA TRA I TECNICI
- FAVORENDO LA CRESCITA FORMATIVA DEI GIOVANI


..SOPRATTUTTO

PERCHE' HANNO COME OBIETTIVO DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE SPORTIVA DI QUALITA' VALORIZZANDO

- POLISPORTIVITA'
- MULTILATERALITA'
- FAVORENDO L'INDIVIDUAZIONE DEL TALENTO



DOVE POSIZIONIAMO I PROGETTI CONI



- **APICE ABBIAMO : ALTA PRESTAZIONE**
- **A META' : LA SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA (FINO AI 14 ANNI)**
- **ALLA BASE: SVILUPPO DELLE ATTIVITA' MULTIDISCIPLINARE (DAI 5 AI 12)**

**TRA I 5 E I 14 ANNI POSSIAMO PARLARE DI ATTIVITA' SPORTIVA
GIOVANILE QUINDI I PROGETTI CONI**

- **EDUCAMP**
 - **CENTRI CONI**
 - **TROFEO CONI**
-
- **LI PONIAMO NELLA FORBICE TRA LO SVILUPPO MULTIDISCIPLINARE E
SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA**

PROGETTI CONI

CENTRI CONI	EDUCAMP	TROFEO CONI
<p>Timing Attività: SETTEMBRE / GIUGNO in orario pomeridiano</p>	<p>Timing Attività: GIUGNO / SETTEMBRE</p>	<p>Timing Attività: Entro GIUGNO – Fasi Regionali SETTEMBRE – Finale Nazionale</p>
<p>I Centri CONI offrono ai giovani under 14 un diverso approccio culturale e metodologico, differenziato per fasce d'età, che prevede il coinvolgimento di più Società Sportive o Polisportive che, attraverso un'attività di progettazione e di interscambio tra tecnici, contempli il trasferimento dei «saperi» e delle «competenze» tra le diverse discipline sportive guidando il giovane in un percorso di alto livello</p> <p>PROF.SSA RAFFAELLA SGALAMBRO</p>	<p>Centri estivi sportivi multidisciplinari per giovani under 14 che, nel periodo estivo ed in coerenza con il percorso Centro CONI, hanno la possibilità di sperimentare l'attività sportiva con metodologie e strategie di formazione innovative ed una formazione tecnica che possa indirizzare i giovani alla ricerca e all'individuazione del proprio talento</p>	<p>La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del CONI. L'obiettivo primario è quello di far fare ai ragazzi l'esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituarli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le sfide olimpiche future. Il progetto si rivela un contenitore per l'attività di sperimentazione delle Federazioni con squadre miste e innovative formule di gioco</p>

SEDI CARATTERISTICHE

- Spazi aperti dove organizzare attività multisportive (preferibilmente campi sportivi, parchi, centri organizzati)
- Spazi al coperto adeguati dove organizzare attività sportive in caso di maltempo;
- Spazi al coperto adeguati dove prevedere le attività ludiche e ricreative, i momenti di relax e la pausa pranzo;
- Servizi igienici a norma e in grado di consentire il distanziamento fisico
- Spazio da adibire al magazzino in grado di essere sanificato
- Presidio medico nelle immediate vicinanze o raggiungibile in tempo utile a garantire un pronto intervento adeguato

Luoghi strutturati

- in grado di creare percorsi separati interno/esterno
- in grado di eventualmente accogliere più gruppi, grazie ad aree attrezzate per "stazioni" separate tra loro
- dove lasciare indumenti, scarpe e oggetti portati dall'esterno e indossare abbigliamento e prendere oggetti per usare all'interno.
- ingressi dedicati, per limitare al massimo le zone di passaggio miste (entrata uscita)
- luoghi dedicati per il lavaggio e/o disinfezioni delle mani e indossare DPI
- luoghi strutturati e dedicati possibilmente all'aperto per consumare i pasti
- Presidio delle zone miste per la relativa sanificazione
- Tutto lo spazio deve essere dotato di idonea segnaletica verbale e iconografica

ORARIO GIORNALIERO TIPO

EDUCAMP CONI

8.15 – 09.00 ACCOGLIENZA
(organizzazione come da indicazioni nazionali)
09.00 - 10.00 ATTIVITA' SPORTIVE
10.00 – 10.30 MERENDA
10.30– 11.30 ATTIVITA' SPORTIVE
11.30- 12.30 FINE ATTIVITA'
12. 30 - 13.30 PAUSA PRANZO
13.30 - 14.30 RELAX ATTIVITA'
RICREATIVE
(organizzazione come da indicazioni nazionali)

EDUCAMP CONI

14.30 - 15.30 ATTIVITA' SPORTIVE
15.30 -16.00 MERENDA
16.00 -17.00 ATTIVITA' SPORTIVE
17.00 – 17.30 FINE ATTIVITA'
(organizzazione come da indicazioni nazionali)

PRASSI PER ENTRATE / USCITE GIORNALIERE

- Organizzazione di arrivo ad orari scaglionati di 10 minuti per gruppo (nelle quali è identificabile il luogo esatto di consegna e i tempi di attesa per evitare affollamenti con indicazioni e cartellonistica adeguata)
- Un insegnante sempre a disposizione per accompagnare il bimbo nel luogo raccolta (dove si svilupperanno le buone pratiche di prevenzione sanificazione e cambio abiti)
- Procedura inversa per l'uscita con inversione temporale per la consegna
- Tutte le variabili dovranno essere concordate prima con l'organizzazione per poter prevedere ogni situazione e predisporre personale e situazioni di spostamento

Ipotesi di turnazione: 40 bambini 8 sport
(4 gruppi da 10 bambini) 2 insegnanti per

LUNEDI MARTEDI	MATTINA	MATTINA	POMERIGGIO	POMERIGGIO
Gruppo 1	Sport 1	Sport 2	Prove CONI	Sport 6
Gruppo 2	Sport 2	Sport 1	Sport 6	Prove CONI
Gruppo 3	Sport 3	Sport 4	Sport 7	Sport 8
Gruppo 4	Sport 4	Sport 3	Sport 8	Sport 7
MERCOLEDI GIOVEDI	MATTINA	MATTINA	POMERIGGIO	POMERIGGIO
Gruppo 1	Sport3	Sport 4	Sport 7	Sport 8
Gruppo 2	Sport 4	Sport 3	Sport 8	Sport 7
Gruppo 3	Sport 1	Sport 2	Prove CONI	Sport 6
Gruppo 4	Sport 2	Sport 1	Sport 6	Prove CONI


- L'organizzazione settimanale deve prevedere che i gruppi siano stabili come composizione al fine di limitare la possibile diffusione del contagio tra gruppi diversi.
- I tecnici dovranno lavorare sempre con gli stessi gruppi.
- Gli attrezzi utilizzati dovranno essere specifici per ogni gruppo, eventualmente personali o in alternativa sanificati prima del loro uso con un gruppo diverso e comunque al termine delle attività.

METODOLOGIA: IL PRINCIPIO DI MULTILATERALITA'

**LAVORARE IN DIREZIONE MULTILATERALE
PER ARRICCHIRE
LE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO**

■ ,

- **,MULTILATERALITA' ESTENSIVA:** SUGGERISCE L'ADOZIONE DI UNA GRANDE QUANTITA' DI PROPOSTE CON RIFERIMENTO AGLI SCHEMI MOTORI E ALLE ABILITA' Più SIGNIFICATIVE DI BUONA PARTE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE.
- **MULTILATERALITA' ORIENTATA:** PRINCIPPIO DI ALLENAMENTO CHE SUGGERISCE L'ADOZIONE DI UNA GRANDE QUANTITA' DI PROPOSTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SCHEMI MOTORIE E ALLE ABILITA' DELLA PROPRIA DISCIPLINA
- **MULTILATERALITA' MIRATA:** SUGGERISCE L'ADOZIONE DI UNA GRANDE QUANTITA' DI PROPOSTE , STRUTTURANDO CONTINUAMENTE VARIANTI SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLE ABILITA' E AGLI SCHEMI MOTORI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA



E= M. ESTENSIVA 6-9 ANNI	O= M. ORIENTATA 9-11	M= M. MIRATA 11-14	S= M. SPECIALIZZAZIONI Più 14
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

METODOLOGIA DIDATTICA

- **MULTILATERALITA'**: utilizzo di molteplici mezzi e metodi per lo sviluppo delle capacità motorie e l'apprendimento delle abilità
- **POLIVALENZA**: attiene agli aspetti metodologici, l'attività è orientata all'acquisizione di capacità e abilità trasferibili
- **POLISPORTIVITÀ O MULTIDISCIPLINARIETÀ**: utilizzo di diverse discipline sportive o azioni di gioco per l'ampliamento delle esperienze motorie




L'ABILITA' MOTORIA

L'APPREDIMENTO E' IL PROCESSO CHE PERMETTE L'AUTOMATIZZAZIONE DEL MOVIMENTO, OSSIA L'ACQUISIZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI ABILITA' MOTORIE


**L'ABILITA' MOTORIA
CORRISPONDE AL GESTO TECNICO
QUINDI
TUTTE LE TECNICHE SPORTIVE
SONO ABILITA' MOTORIE AUTOMATIZZATE**

**UN' ABILITA' APPRESA DETERMINA UN MOVIMENTO
CON QUALITA' DI ESECUZIONE ELEVATA**



CAPACITA'MOTORIE

- Le capacità motorie sono quei fattori che influiscono sulla prestazione e possono essere migliorati, educati, trasformati e mantenuti attraverso le varie forme di movimento.
- Tali capacità sono molteplici ed è opportuno ricordare che non intervengono separatamente tra loro, ma fanno parte di un processo unitario che presenta interscambi importanti.
- Questi interscambi devono essere attentamente considerati e valutati nella programmazione e nella determinazione del carico di lavoro



SCHEMI MOTORI E SCHEMI POSTURALI

- UNITA' DI BASE DEL MOVIMENTO
- FANNO PARTE DEL PATRIMONIO GENETICO DELL'INDIVIDUO E DELLA MEMORIA MOTORIA DELLA SPECIE
- MATURANO PER STADI PROGRESSIVI NEL CORSO DEL QUALE OGNI STADIO INCLUDE QUELLO PRECEDENTE
- SULLA BASE DI QUESTI OGNUNO COSTRUISCE LA PROPRIA MOTRICITA' GRAZIE ALL'ESPERIENZA
- E' L'AMBIENTE, CON LE OPPORTUNITA' DI MOVIMENTO A STIMOLARE LA LORO MATURAZIONE E SVILUPPO

- LO SVILUPPO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE RICHIEDE OPPORTUNITA' AMBIENTALI .
- GLI SCHEMI MOTORI SI ARRICCHISCONO E SI PERFEZIONANO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO , LA VARIETA' DELLE ESPERENZE E LA RICCHEZZA DEGLI STIMOLI .
- CORSA COME SCHEMA MOTORIO E' DIVERSO DALLA CORSA COME «CORSA VELOCE»- CORSA PER LO STACCO DEL SALTO IN ALTO» ; QUESTE ULTIME SONO ABILITA' MOTORIE CHE DEVONO ESSERE APPRESE ATTRAVERSO UN COSTANTE E ATTENTO CONTROLLO DEL GESTO MOTORIO

▪ SCHEMI MOTORI

▪ Sono gli elementi semplici del movimento che ci permettono di relazionarci con il mondo esterno

▪ Camminare

▪ correre

▪ saltare,

▪ arrampicare,

▪ strisciare e rotolare

▪ afferrare, lanciare, calciare

▪ SCHEMI POSTURALI

▪ Sono elementi fissi

▪ Flettere

▪ Abdurre

▪ Addurre

▪ Ruotare

▪ Oscillare

▪ slanciare

CAPACITA' COORDINATIVE

- COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER APPRENDERE ORGANIZZARE, REGOLARE E CONTROLLARE IL MOVIMENTO
- SI BASANO SU CONDIZIONI NEUROLOGICHE E FISIOLOGICHE
- **Hanno il loro massimo periodo di sviluppo tra i 6 e gli 11 anni: si parla di FASI SENSIBILI**
- In questo periodo c'è una rapida maturazione del SNC

CAPACITA' COORDINATIVE GENERALI

- **La CAPACITA' DI APPRENDIMENTO MOTORIO**
- **LA CAPACITA' DI CONTROLLO MOTORIO**
- **LA CAPACITA' DI ADATTAMENTO E TRAFORMAZIONE**

CAPACITA' COORDINATIVE SPECIALI

- CAPACITA' DI EQUILIBRIO
- COMBINAZIONE MOTORIA
- ORIENTAMENTO
- DIFFERENZIAZIONE SPAZIO-TEMPORALE
- DIFFERENZIAZIONE DINAMICA
- ANTICIPAZIONE MOTORIA
- FANTASIA MOTORIA

MODELLO DELLE FASI SENSIBILI

ETA' →		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FUNZIONI PSICOMOTORIE CAPACITA' COORDINATIVE	CAPACITA' DI APPRENDIMENTO MOTORIO										
	CAPACITA' DI DIFFERENZIAZIONE E CONTROLLO										
	CAPACITA' DI REAGIRE A STIMOLI OTTICI E ACUSTICI										
	CAPACITA' DI ORIENTARSI NELLO SPAZIO										
	CAPACITA' DI RITMO										
	CAPACITA' DI EQUILIBRIO										
CAPACITA' FISICHE	RESISTENZA										
	FORZA										
	RAPIDITA'										
CAPACITA' AFFETTIVO-COGNITIVE	QUALITA' AFFETTIVO-COGNITIVE										
	VOGLIA DI APPRENDERE										

COSA E' L'APPREDIMENTO MOTORIO

- **Creare i presupposti affinché si mettano in atto quei processi che permettono l'acquisizione di nuove abilità**
- **NON E' UN PROCESSO DIRETTAMENTE OSSERVABILE DALL'ALLENATORE**
- **Possiamo solo ipotizzare che sia avvenuto un apprendimento, attraverso l'osservazione dei cambiamenti nel comportamento motorio**
- **LA FINALITA' DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E' L'ACQUISIZIONE DELLE ABILITA' MOTORIE**

PRESUPPOSTI COGNITIVI DELL'APPRENDIMENTO

LA REALIZZAZIONE DI UN GESTO MOTORIO HA ALLA BASE I PRESUPPOSTI COGNITIVI DELL'APPRENDIMENTO , CIOE' QUEI MECCANISMO CHE FAVORISCONO L'ACQUISIZIONE DI UN' ABILITA' TECNICA

- **ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE**
- **MEMORIA**
- **PROGRAMMI MOTORI**
- **FEEDBACK**

- **PRESA DI INFORMAZIONE**

- **SELEZIONARE CAPIRE**
DECIDERE ANTICIPARE

- **PROGRAMMA MOTORIO**

- **FEEDBACK**



- **PERCEZIONE**

- **ATTENZIONE**

- **MEMORIA**

- **FEEDBACK INTERNO**

- **IDENTIFICAZIONE DEGLI STIMOLI:** permette una prima analisi delle informazioni sensoriali attraverso gli ANALIZZATORI (percepisce le caratteristiche strutturali ma anche le configurazioni di movimento)
- **PROCESSI DECISIONALI DI SELEZIONE DELLA RISPOSTA:** scelta del PROGRAMMA MOTORIO- CONCETTO DI MEMORIA MOTORIA
- **PROCESSO DECISIONALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA RISPOSTA :** scelti i parametri di forza- velocità- settori muscolari da contrarre

PERCHE' E' IMPORTANTE L'ALFABETIZZAZIONE MOTORIA

PROGRAMMA MOTORIO

IN CHE MODO POSSIAMO ACQUISIRE I PROGRAMMI DI AZIONI E LA CAPACITA' DI ADATTARLI ALLE DIVERSE SITUAZIONI ?

ATTRAVERSO L'ESPERIENZA

MEMORIA MOTORIA

- Entrando nella seconda fase dei processi decisionali di elaborazione , selezione del programma motorio e programmazione della risposta , entrano in gioco i processi di memoria .
- SELEZIONE DELLA RISPOSTA : scelto il programma motorio più adatto alla risoluzione del compito
- Esperienza: sempre meno l'esperienza spontanea – solo esperienze strutturate – sopperire anche in allenamenti specifici ad eventuali carenze motorie 6/11 si può ancora intervenire

- **STADIO 1: IDENTIFICAZIONE DELLO STIMOLO** – primo stadio dell'elaborazione dell'informazione , si riconosce e si identifica l' input (informazione ambientale)
- **STADIO 2: SELEZIONE DELLA RISPOSTA-** si decide se emettere una risposta motoria e quale
- **STADIO 3: PROGRAMMAZIONE DELLA RISPOSTA-** organizzare il sistema motorio perché si produca il movimento corretto – richiamo di una programma motorio- invio dell'input ai muscoli per la contrazione- i livelli di forza- sequenza temporale



STADI DELL' APPRENDIMENTO MOTORIO

- **STADIO VERBALE COGNITIVO:** COORDINAZIONE GREZZA
- **STADIO MOTORIO:** SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE FINE
- **STADIO AUTONOMO:** SVILUPPO DELLA DISPONIBILITA' VARIABILE

TRANSFER

Una volta appresa un'abilità in un campo è possibile trasferirla in un altro in quanto il sistema nervoso centrale è in grado di mettere a disposizione i programmi motori generalizzati e le “regole” che si è costruito nell'esecuzione del primo compito

SU COSA DOVREMMO LAVORARE

- ampliare e riorganizzare gli schemi motori;
- sviluppare capacità coordinative;
- sviluppare le abilità tecniche senza specializzare ma inserendole in contesti sempre nuovi e diversificati;
- lavorare indirettamente sulle capacità condizionali

- Capacità coordinative generali
- Capacità di apprendimento
- Capacità di controllo
- Capacità di trasformazione e adattamento

- Capacità coordinative Speciali
- Anticipazione
- Combinazione
- Differenziazione
- Equilibrio
- Fantasia motoria
- Orientamento
- Reazione
- Ritmo
- (Classificazione di BLUME,

L' ALLENATORE dovrebbe:

- **Stimolare gli allievi con attività e giochi che comportino condizioni via via più complesse di esecuzione**
- **Evitare la ripetizione in condizioni standard degli stessi gesti**
- **Arricchire nella variabilità, l'esperienza legata alle singole abilità**
- **DESTREZZA**

METODI

- Passaggio dal semplice al complesso
- Passaggio dal facile al difficile
- Passaggio dal conosciuto all'ignoto
- Variazione e combinazione dei metodi e dei contenuti (multilateralità)
- **VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

- **GIOCHI:** individuali, (collettivi, di gruppo, di squadra sportivi)
- **PERCORSI:** singoli multipli, paralleli, differenziati a staffetta, a gara, individuali, di gara
- **CIRCUITI:** singoli multipli, paralleli, differenziati a staffetta, a gara, individuali, di gara.
- **PROVE MULTIPLE:** secondo i fondamentali delle singole discipline sportive

VARIANTI: possono essere di tipo

- **Spaziale**
- **Temporale**
- **Quantitativo**
- **Qualitativo**
- **Tattico**
- **Ambientale**

RICAPITOLIAMO

- L'allenamento infantile e giovanile non sono l'allenamento degli adulti in forma ridotta
- Ogni periodo di età ha i suoi speciali compiti didattici e le sue particolarità specifiche dovute allo sviluppo
- Tenere conto delle fasi sensibili
- La fase prepuberale prevede il miglioramento delle capacità coordinative e l'ampliamento del patrimonio di movimento; il periodo della pubertà soprattutto le capacità condizionali
- La coordinazione (tecnica) e la condizione vanno comunque sviluppate parallelamente, anche se con un'adeguata accentuazione dell'una o dell'altra.

**NON ABBIAMO MAI DOVUTO
LASCIARE NULLA AL CASO,
AVENDO A CHE FARE CON ATLETI
IN FORMAZIONE MA A MAGGIOR
RAGIONE**

**LO DOBBIAMO FARE ORA
GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



PROGETTO DI FORMAZIONE REGIONALE

Una possibile Ri-partenza

Relatore: Dott. Federico Loda

SRdS Veneto – Comitato Regionale CONI Veneto

20 giugno 2020



BENVENUTI AL CORSO VIRTUALE



PRODUZIONE NORMATIVA STRAORDINARIA PER ARGINARE L'EMERGENZA COVID 19

- **DECRETO LEGGE 17/03/2020 N. 18** c.d. «Cura Italia» si compone di 127 articoli ed è stato convertito nella Legge n. 27/2020.
- **DECRETO LEGGE 08/04/2020 N. 23** c.d. «Liquidità» si compone di 44 articoli ed è stato convertito nella Legge n. 40/2020.
- **DECRETO LEGGE 19/05/2020 N. 34** c.d. «Rilancio Italia» si compone di 266 articoli ed è in corso di conversione.



ISTRUZIONI PUBBLICATE **DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Alquanto copiosa è stata la pubblicazione di documenti di prassi da parte dell' Agenzia delle entrate
- Circolare n. 4 del 20/03/2020 – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (12 pagine)
- Circolare n. 5 del 20/03/2020 – Primi chiarimenti in merito ai termini di pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (6 pagine)
- Circolare n. 6 del 23/03/2020 – Sospensione dei termini ed accertamento con adesione (7 pagine)
- Circolare n. 8 del 03/04/2020 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18; risposte a quesiti (76 pagine)



ISTRUZIONI PUBBLICATE **DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Circolare n. 9 del 13/04/2020 – D.L. 8 aprile 2020 (44 pagine)
- Circolare n. 10 del 16/04/2020 – Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica (15 pagine)
- Circolare n. 11 del 06/05/2020 – D.L. 17 marzo 2020 n. 18; ulteriori risposte a quesiti (45 pagine)
- Circolare n. 14 del 06/06/2020 – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda (20 pagine)
- Circolare n. 15 del 13/06/2020 – Chiarimenti ai fini del contributo a fondo perduto di cui art. 25 DL 19 maggio 2020 n. 34 (23 pagine)
- Oltre alle circolari emanate da Inps, Inail, DPCM, Ordinanze Regionali, etc.



**ESAME DEI
PROVVEDIMENTI
NORMATIVI E DELLE
DISPOSIZIONI DI
MAGGIOR INTERESSE
DEL MONDO SPORTIVO**



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE - ART. 35**

- I commi 1 e 2 prorogano al **31 ottobre 2020** il termine per l'adeguamento degli statuti di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, da una parte, e imprese sociali, dall'altra, alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.LGS n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) e nel D.LGS n. 112/2017 (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale).
- **Entro il medesimo termine**, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni **dell'assemblea ordinaria**, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
- Ai sensi del comma 3, per il 2020, le onlus (iscritte negli appositi registri), le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali e delle province autonome) e le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il **31 ottobre 2020**, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE - ART. 35**

- Le richiamate organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate (rendicontazione) ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020.
- Sono altresì prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
- In ordine al cinque per mille, il comma 3-bis modifica per il 2020 il termine entro il quale i beneficiari devono redigere un apposito rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite (**18 mesi dalla data di ricezione del contributo in luogo di un anno**).
- Il comma 3-ter prevede che la disposizione del comma 3 si applichi anche ad altri soggetti, tra cui associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni e comitati.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ERARIALI - ART. 61**

- Il comma 1 prevede che per determinati soggetti - con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato – siano sospesi:
 - i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
 - i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
 - i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

- Il comma 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione, includendo numerose categorie di soggetti operanti anche nel settore dello sport: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ERARIALI - ART. 61**

- Il comma 4 dispone, tra l'altro, che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di cinque rate mensili** di pari importo a decorrere da maggio 2020.
- Il comma 5 detta una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche: tali soggetti applicano la sospensione fino al **31 maggio 2020**; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI** **AMBIENTI DI LAVORO - ART. 64**

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, **un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino al massimo di 20.000 euro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del **limite di spesa di 50 milioni di euro**.
- Questa misura è stata successivamente abrogata dall'art. 125 del DL 34/2020.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI - ART. 73

- Il provvedimento consente, per il perdurare dello stato di emergenza, lo **svolgimento in videoconferenza** delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, purché siano individuati **sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti** nonché venga data adeguata pubblicità delle sedute.
- Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
- fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **RIMBORSI TITOLI DI VIAGGIO, SOGGIORNO E PACCHETTI** **TURISTICI - ART. 88bis**

- Per quanto di specifico interesse, il comma 1 prevede che - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 Cod. Civ. - ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre), ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico, al verificarsi di determinate situazioni connesse all'emergenza epidemiologica.
- Tra queste, la lettera e) del medesimo comma fa riferimento ai contratti stipulati dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 6/2020 e dell'articolo 2 del DL n. 19/2020, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia di tali provvedimenti. I commi successivi recano la disciplina di dettaglio in materia.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CANONI** **PER IL SETTORE SPORTIVO - ART. 95**

- Il comma 1 sospende fino al **31 maggio 2020** i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
- Il comma 2 dispone che i versamenti dei canoni siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere da giugno 2020.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI - ART. 96**

- Il comma 1 dispone che Sport e salute S.p.A. eroghi (nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2020) un'indennità a favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pari a **600 euro per il mese di marzo 2020** in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, **già in essere alla data del 23 febbraio 2020**. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito.
- Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A.
- Ai sensi del comma 3, le domande degli interessati - unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro - sono presentate a Sport e salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, acquisito dal CONI con apposite intese.



DECRETO CURA ITALIA (DL 18/2020 convertito) **NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE** **SOCIETARIE - ARTT. 106 E 107**

- La disposizione prevede che nelle società, tra cui anche le SSD, sia possibile l'intervento in assemblea dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
- Non è necessario, poi, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
- È prevista, inoltre, la proroga di alcuni termini, tra cui quello per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del D.LGS 31 maggio 2011, n. 91. Tale termine, ordinariamente fissato per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020, è fatto slittare al **30 giugno 2020**.
- Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, Cod. Civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.



FINO A QUI, TUTTO BENE?



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI - ART. 13

- L'articolo 13, comma 12-bis, dispone che, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI, fino ad un importo di **100 milioni di euro**, siano destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo - con copertura al 100% per importi fino a 30.000 euro - in favore degli enti del Terzo settore esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14

- L'articolo 14 reca le seguenti misure a diretto supporto del sistema sportivo nazionale:
- il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della Legge n. 289/2002 può prestare garanzia, **fino al 31 dicembre 2020**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI.
- A tali fini, viene costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di **30 milioni di euro** per il 2020.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14

- il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957 può concedere contributi in conto interessi, fino al **31 dicembre 2020**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
- Per tale funzione, viene costituito un apposito comparto del Fondo dotato di **5 milioni** di euro per il 2020.
- L'art. 14 del decreto Liquidità ha previsto, in buona sostanza, la possibilità per le ASD e SSD di accedere ad un **mutuo fino ad euro 25.000** a tasso zero erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) **FINANZIAMENTO AGEVOLATO** **ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14**

QUANTO SI PUO' RICHIEDERE	Fino al 25% dei ricavi o entrate complessive risultanti dal bilancio o rendiconto economico7finanziari dell'anno 2018 con un massimo erogabile di € 25.000 Richiesta minima € 3000
CARATTERISTICHE	-Prestito senza interessi -Non è richiesta alcuna garanzi
DURATA	72 mesi con preammortamento da 12 a 24 mesi
COSA SERVE	Statuto e atto costitutivo ASD Rendiconto 2018 approvato assemblea Rendiconto 2019 approvato dal consiglio direttivo



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14

COSA SERVE	<ul style="list-style-type: none">• E/C bancario dell'ultimo trimestre• Delibera assemblea soci di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutuo• Non avere segnalazioni in Centrale Rischi (CRIFF) per ASD e Legale Rappresentante• Il Presidente deve essere in possesso della Firma digitale• Certificazione della Federazione che non ci sono pendenze e che svolge attività da almeno un anno• Iscrizione valida al Registro CONI
QUANDO SI POTRA' RICHIEDERE	Dal 18 maggio 2020
COME	Tramite piattaforma dedicata sul sito www.creditosportivo.it
TEMPI EROGAZIONE	Sette giorni dal completamento della domanda



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14

- Il finanziamento agevolato dell'ICS è destinato alle ASD e SSD iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno 1 anno, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Federazioni Sportive Paralimpiche e alle Sezioni Paralimpiche delle Federazioni Sportive Nazionali.
- Il finanziamento è finalizzato a fronteggiare ad esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-19 e la forma tecnica è quella del mutuo chirografario, non è **prevista pertanto alcuna garanzia ipotecaria.**
- Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili, pagamento della **prima rata dopo 24 mesi** e non sono previste spese di istruttoria ma l'imposta sostitutiva dello 0,25% sull'importo del finanziamento, trattenuta al momento dell'erogazione.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SOCIETA' SPORTIVE (ASD E SSD) - ART. 14

- In caso di **estinzione anticipata** del finanziamento, possibile solo dopo 18 mesi, il compenso onnicomprensivo a titolo di indennizzo è calcolato nella misura del 1% sul capitale mutuato da rimborsare.
- Si richiedono quali requisiti soggettivi: l'andamento regolare dei pagamenti, i censimenti anagrafici e tutti i requisiti richiesti dal Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex Legge 289/2002.
- Si richiede anche l'autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'ASD/SSD della richiesta di liquidità per far fronte ad esigenze dovute all'emergenza COVID-19 e la lettera di attestazione da parte della FSN, DSA o EPS di riferimento che l'ASD/SSD è iscritta da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito)
PROROGA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI
E AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI A FUNE
IN SERVIZIO PUBBLICO - ART. 14ter

- L'articolo 14-ter proroga di 12 mesi i termini per gli adempimenti tecnici – previa trasmissione di una relazione contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza - e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e dispone che per il 2020 non sia obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) **SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E** **CONTRIBUTIVI - ART. 18**

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) all'imposta sul valore aggiunto.





DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18

- Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il**
- **50 per cento** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
 - b) all'imposta sul valore aggiunto.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito)

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18

- Per tali soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
- I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) **RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - ART. 21**

- L'articolo 21 consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia, se eseguiti entro il **16 aprile 2020**.
- L'articolo 60 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) prevedeva che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, fossero prorogati al 20 marzo 2020.
- La disposizione in esame, pertanto, estende la proroga introdotta dal decreto Cura Italia: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, effettuati entro il 16 aprile 2020 sono considerati tempestivi.



DECRETO LIQUIDITA' (DL 23/2020 convertito) **CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA** **COMUNICAZIONE UNICA - ART. 22**

- Il comma 1 dispone, per l'anno 2020, la proroga al **30 aprile** (dal 16 marzo) del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche (CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998.
- Inoltre, l'articolo prevede che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, **purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.**



Dubbi?
Incertezze? Che
fatica a
comprendere ...



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DISPOSIZIONI IN TEMA DI VERSAMENTO IRAP - ART. 24**

- Non è dovuto il **versamento del saldo dell'Irap** relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
-
- Non è altresì dovuto il **versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 250 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.
- L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25**

- Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, **titolari di partita Iva**.
- Con circolare 15/E del 15 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contributo **spetta anche agli enti non commerciali** di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Rientrano pertanto nel novero dei soggetti beneficiari anche le ASD dotate non solo di codice fiscale ma anche di partita IVA.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25**

- Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019**, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso (31.01.2020), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25**

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25

- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25

- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, **esclusivamente in via telematica**, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
- Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo **316-ter del codice penale**: la reclusione da sei mesi a tre anni; quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25

- Con il provvedimento del **10 giugno 2020** il Direttore dell'Agenda delle entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, nonché il relativo modello ed istruzioni per la compilazione.
- Il provvedimento chiarisce che il contributo **NON spetta** nei seguenti casi:
- soggetti la cui **attività sia cessata alla data di richiesta del contributo**;
- soggetti che hanno **iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020**, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir
- **professionisti** e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del DL 18 del 17 marzo 2020 (decreto "Cura Italia").



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25**

- Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno **15 giugno 2020** e non oltre il giorno **13 agosto 2020**.
- Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto.
-
- Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono **solo informatiche**. Si può utilizzare:
 - A) un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle entrate e in questo caso il file dell’istanza va inviato mediante il canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.
 - B) in alternativa, la specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ART. 25**

- Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro** il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del D.LGS n. 159/2011 non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo D.LGS e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è:
- predisposto in formato pdf;
- firmato digitalmente dal soggetto richiedente;
- inviato **esclusivamente** tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
- Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.
- Il conto corrente deve essere **intestato o cointestato al soggetto richiedente**, altrimenti l'istanza verrà scartata.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di leasing o di concessione di **immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30% dei relativi canoni**.
- Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- Il credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo **destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale; in tal caso l'ente non è soggetto alla condizione della riduzione del fatturato.**
- Il credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
- Ai soggetti locatari **esercenti attività economica**, il credito d'imposta spetta rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente a **condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%.**
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa **ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.**
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte (dirette e Irap).⁴²



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la **cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente** a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
- Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, **in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione**.
- Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a **decorrere dal mese successivo alla cessione**.
- Il credito d'imposta può, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, **essere ceduto ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- Con **circolare n. 14/E del 6 giugno 2020** l’Agenzia entrate ho fornito importanti precisazioni per gli enti non commerciali e quindi anche per le ASD.
- Il credito di imposta spetta anche per i canoni corrisposti in virtù di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti (caso classico della **concessione dell’impianto sportivo**).
- L’eventuale svolgimento da parte dell’ENC di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- Nel caso in cui l'ente non commerciale **svolga nel medesimo immobile**, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.
- Relativamente al canone di locazione corrisposto **per la sola parte relativa all'attività commerciale**, l'ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
- Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall'ente sia unico, è necessario **individuare con criteri oggettivi** la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE - ART. 28**

- A tal fine, ad esempio, è possibile fare riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai fini della imputazione dei costi e ricavi alle due attività.
- In assenza, è possibile utilizzare ogni altro criterio che risulti oggettivo e riscontrabile in sede di attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
- Infine, qualora l'ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini dell'attività istituzionale, non è richiesta la citata verifica del calo dei flussi reddituali delle attività poste in essere nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, ai fini della fruizione del credito d'imposta (fermo restando, in relazione ai predetti flussi reddituali, di non aver superato il limite dei 5 milioni di euro).



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE - ART. 31**

- Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
- Per le suddette finalità l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020.
- Il vantaggio reale sembrerebbe essere al lato pratico molto contenuto.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DOTAZIONE DEL FONDO PER IL TERZO SETTORE - ART. 67**

- Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del D.LGS 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
- La disposizione interessa per inciso le ASD iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI** **PRESIDI SANITARI - ART. 77**

- Le disposizioni dell'art. 43 del DL 18/2020 (Cura Italia) vengono estese alle attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del D.LGS 3 luglio 2017, n. 117.
- Sono enti del Terzo settore – ai sensi della richiamata normativa - le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (tra le quali è ricompresa l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività sportiva) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI** **PRESIDI SANITARI - ART. 77**

- L'art. 43 del DL 18/2020 (Cura Italia) prevede il trasferimento entro **il 30 aprile 2020** da parte dell'Inail ed a favore di Invitalia dell'importo di **50 milioni di euro** da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus.
- Purtroppo il bando per l'assegnazione dei fondi è stato aperto il 18 maggio 2020 e si è chiuso lo stesso giorno avendo le domande raggiunto le 249.681 prenotazioni per un importo complessivo richiesto di 1.207.561.075 euro.
- Sicché l'inclusione degli enti del Terzo Settore nel novero dei potenziali beneficiari è stato disposto dal Legislatore quando di fatto non era più possibile partecipare per esaurimento dei fondi
-



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI - ART. 98

- Questa misura prevede un'integrazione di euro 200 milioni a favore della società Sport e salute SpA per l'erogazione delle indennità agli sportivi per il mese di aprile e maggio 2020, incrementando da 50 milioni a 80 milioni di euro le somme destinate alle indennità del mese di marzo.
- L'indennità pari a **600 euro mensili** è riconosciuta in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del **23 febbraio 2020**.
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, **senza necessità di ulteriore domanda**, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI -** **ART. 98**

- Il 29 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 98 del DL 19 maggio 2020 n. 34 per i mesi di aprile e maggio 2020.
- Per chi non ha presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di marzo 2020 il decreto ministeriale prevede che potranno presentare la domanda per l'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica già attivata da **lunedì 8 giugno** sul sito di Sport e Salute.
- Si segnala che, a differenza che in passato, viene ora richiesto al collaboratore sportivo di aver cessato, sospeso, o ridotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI -** **ART. 98**

- L'art. 98 introduce altresì una misura a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro i quali potranno accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 - ART. 105**

- Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, viene destinato un fondo di **150 milioni di euro** a favore dei comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
 - a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, **per i mesi da giugno a settembre 2020**;
 - b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

- Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota delle risorse e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10% delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ART. 120

- Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, **alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore**, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di **80.000 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché' in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti,
- Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2021 solo in compensazione.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ART. 125

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, **agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
- Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ART. 125

- Sono altresì ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
- L'Agenzia delle entrate adotterà un regolamento per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito)

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA COVID - ART. 122

- A decorrere dal **19 maggio 2020** e fino al **31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, potranno optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:
 - a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia);
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
 - c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
 - d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
- La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **PROROGA DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE,** **CONTRIBUTI E RITENUTE ACCONTO - ART. 126**

- I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del DL 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RIPARTO DEL 5X1000 - ART. 156

- Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo **all'esercizio finanziario 2019**, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **TAX CREDIT VACANZE - ART. 176**

- Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a **40.000 euro**, utilizzabile, dal **1° luglio al 31 dicembre 2020**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. (no per Educamp CONI residenziali...)
- Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella **misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare**.
- La misura del credito è di **300 euro** per i nuclei familiari composti da due persone e di **150 euro** per quelli composti da una sola persona.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) TAX CREDIT VACANZE - ART. 176

- Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola **impresa turistico ricettiva**, da un singolo **agriturismo** o da un **singolo bed & breakfast**;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del D.LGS 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
 - c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il credito è fruibile esclusivamente **nella misura dell'80%**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e **per il 20%** in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito)

TAX CREDIT VACANZE - ART. 176

- Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
- Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
- Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI** **PER IL SETTORE SPORTIVO - ART. 216**

- **Prorogata dal 31 maggio al 30 giugno 2020** la sospensione dei termini a favore di FSN, EPS, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato dei termini per il **pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi** all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
- I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DEFINIZIONE CONCESSIONI CON ENTI PUBBLICI - ART. 216**

- In ragione della sospensione delle attività sportive, **le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati**, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il **31 luglio 2023**, mediante la **rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie** originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
- La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
- In caso di mancato accordo, **le parti possono recedere dal contratto**. In tale caso, il concessionario ha diritto al **rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori**, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **DEFINIZIONE CONTRATTI LOCAZIONE PRIVATI - ART. 216**

- La sospensione delle attività sportive, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 Cod. Civ., e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il **contratto di locazione** di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
- In ragione di tale squilibrio il conduttore ha **diritto**, limitatamente alle **cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020**, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, **salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata**, si presume **pari al 50%** del canone contrattualmente stabilito.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **VOUCHER/RIMBORSO PER L'UTENZA SPORTIVA - ART. 216**

- A seguito della sospensione delle attività sportive e a decorrere dal **22 febbraio 2020**, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai **contratti di abbonamento** per l'accesso ai servizi offerti da **palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 Cod. Civ.
- I soggetti acquirenti possono presentare, entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
- Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, **in alternativa al rimborso del corrispettivo**, può rilasciare un voucher di pari valore **incondizionatamente** utilizzabile presso la stessa struttura **entro un anno** dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

- Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «**Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale**». **La dotazione del fondo è di 50.086.409 euro.**
- Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati i criteri di gestione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.
- La presentazione delle istanze avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dall'Ufficio per lo Sport e raggiungibile all'indirizzo **www.sport.governo.it** nel rispetto dei tempi e dei criteri di seguito specificati:



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

- La prima finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo è stata aperta alle ore 12:00 del **15 giugno 2020** e terminerà alle ore 20:00 del giorno **21 giugno 2020**.
- E' riservata alle ASD/SSD iscritte al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020 e **titolari di uno o più contratti di locazione** aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
- E' richiesto altresì di: a) svolgere all'interno dell'immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP, b) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda, c) utilizzare **prevalentemente** per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio e d) aver corrisposto i canoni di locazione scadenti fino alla data del **31 dicembre 2019**.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

- L'importo massimo stanziato per la presente misura ammonta ad euro **30.086.409** e sarà corrisposto secondo la seguente formula algoritmica:
- **Totale Contributo Erogabile** = Sommatoria canoni di locazione (da marzo a maggio 2020), meno eventuale riduzione canoni di locazione da marzo a maggio 2020 come previsto dall'art. 216, co. 3 del DL 34 del 19.05.2020, meno credito di imposta di cui all'art. 28 DL n. 34 del 19.05.2020, meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD (compresi quelli per i quali è in corso la domanda).
- Al fine di assicurare un contributo congruo ad ogni richiedente, l'Ufficio per lo Sport potrà disporre un tetto massimo erogabile (**per un massimo iniziale di 600 euro mensili**) che potrà variare in relazione al numero effettivo delle domande ricevute.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

➤ Valga l'esempio che segue

	CASO A	CASO B
Canone di locazione (3 mesi)	4.500,00	15.000,00
Riduzione canone concordata (50%)	- 2.250,00	- 7.500,00
Credito di imposta (=60% residuo)	- 1.350,00	- 4.500,00
Canone residuo a carico della ASD	900,00	3.000,00
Misura massima del contributo	900,00	1.800,00



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

- La seconda finestra per la presentazione di istanze di accesso al fondo perduto sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del **22 giugno 2020** e terminerà alle ore 20:00 del giorno **28 giugno 2020**.
- Potranno accedere alla seconda sessione di presentazione delle istanze le ASD e le SSD che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) non essere titolari di un contratto di locazione e non aver partecipato alla prima sessione di presentazione delle domande relative alla presente disposizione;
 - 2) essere affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (FSN, DSA, EPS);
 - 3) svolgere un'attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP;



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

- Potranno accedere alla seconda sessione di presentazione delle istanze le ASD e le SSD che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 4) essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 23 febbraio 2020;
 - 5) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate;
 - 6) possedere alla data del 23 febbraio 2020 un numero di tesserati, distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili, pari ad almeno cinquanta unità.
- Nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dei divieti imposti dall'emergenza sanitaria, si dovranno indicare i dati relativi alla stagione 2019.



DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 non convertito) **FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO - ART 217**

➤ Viene inoltre richiesto:

7) di avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affiliati riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD;


8) non aver ricevuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 dagli organismi cui è affiliata (FSN, DSA, EPS);

9) non aver ottenuto l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi.

➤ L'importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta ad euro **20.000.000** e sarà corrisposto un importo pari a **800 euro ad ogni ASD/SSD** a seconda dell'ordine cronologico della ricezione della domanda e fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile.



**E' RIMASTA ANCORA QUALCHE
BRICCIOLA DI ENERGIA?**





ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- I campi estivi rientrano nel contesto dei servizi per l'infanzia ed adolescenza da 0 – 17 anni. L'apertura di un campo estivo è disciplinata in Veneto dalle linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni, allegate all'**Ordinanza della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020**.
- Per l'attivazione di centri estivi, Grest e servizi ricreativi per bambini e ragazzi il gestore dovrà trasmettere al Comune competente, prima dell'avvio dell'attività, la **dichiarazione di presa visione delle linee di indirizzo regionali e di impegno al rispetto delle stesse**. Dovrà, inoltre, sottoscrivere con le famiglie dei bambini il “patto di responsabilità reciproca”.
- Entrambi i documenti richiamati sono **allegati** alla Ordinanza GR Veneto n. 55/2020.
- Non sarà quindi necessario il rilascio di approvazioni aggiuntive da parte delle Ulss e dei Comuni di riferimento.
- Purtuttavia, se il centro estivo ospita bambini della fascia 0-3 anni, si applicano le più rigorose misure previste dalla circolare del Presidente della **Giunta Regionale n. 8 del 19 aprile 1990**.



ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- L'ordinanza della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020 fornisce le indicazioni generali per la riapertura per quanto concerne 1) il distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale, 2) il distanziamento sociale tra adulti, 3) i dispositivi di protezione, 4) il controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale, 5) le misure di igiene personale, 6) le misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti.
- Specifiche indicazioni sono prescritte per 1) i minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità, 2) il datore di lavoro, 3) il personale dipendente, 4) i fornitori della struttura, 5) l'accoglienza dei bambini, 6) la permanenza dei bambini presso la struttura, 7) il comportamento dei genitori dei bambini, 8) la manutenzione dei locali, 9) le misure per il caso confermato o sospetto di COVID-19, 10) il contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19, 11) il caso di bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) ed infine 12) il caso del genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti.



ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- Meritano di essere ricordate le indicazioni più significative:
- E' fondamentale organizzare l'attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi di bambini al fine di promuovere il distanziamento interpersonale. Si prevede un rapporto personale educativo e minori di:
 - **1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;**
 - **1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;**
 - **1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni.**
- Il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori e in considerazione dell'età degli stessi.
- La composizione dei gruppi di bambini deve essere **il più possibile stabile** nel tempo mantenendo, inoltre, per quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
- Vanno altresì favorite il più possibile le **attività all'aperto** nel rispetto dei principi appena esposti e organizzato per turni l'utilizzo degli spazi comuni (es. mensa) in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. ⁷⁸



ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- Devono essere adottate misure organizzative per **evitare assembramenti** tra genitori, al momento di portare il minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi). Agli stessi genitori non deve essere consentito l'ingresso alla struttura, **ad eccezione del locale dedicato all'accoglienza e al ritiro**.
- Il rispetto delle distanze di sicurezza di **almeno un metro** deve essere mantenuto tra personale dipendente ed eventuali fornitori e, per quanto possibile, anche tra genitore e personale dipendente.
- Le mascherine vanno sempre utilizzate dal personale dipendente, così come dai genitori e dai fornitori. Per i minori, invece, è previsto l'obbligo di utilizzo della mascherina **solo a partire dai 6 anni di età**, in accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020.
- La struttura dovrà organizzarsi per prevedere la **misurazione della temperatura** corporea per tutti i minori, accompagnatori e personale dipendente all'ingresso e all'uscita e per chiunque debba entrare nella struttura. In caso di rialzo della temperatura $\geq 37.5^\circ$ la persona dovrà essere **allontanata** dalla struttura ed invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso.



ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- Occorre garantire una pulizia approfondita **giornaliera** degli ambienti con detergente neutro con **particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente** (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno **disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno**.
- Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, banchi, ecc.), a **quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli**, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di bambini, mentre se usati da più “gruppi” di bambini è opportuna la disinfezione prima dello scambio.
- Raccogliere **autocertificazione** di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.
- Per le **segreterie** favorire la gestione della documentazione per via telematica; se in presenza, gli addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotati di barriere che evitino il contatto diretto con i genitori.



ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI

- Dovrà essere prevista la **rilevazione quotidiana della temperatura corporea**, congiuntamente a quella del genitore, all'arrivo in struttura e all'uscita: in caso di temperatura $\geq 37.5^\circ$ all'ingresso il bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.
- In caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento del **pranzo** dovrà essere strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella stessa sala l'intersezione tra gruppi diversi, **organizzando il pranzo anche a turni** o utilizzando più sale o sale più ampie.
- Per quanto riguarda i pasti nel rispetto delle normative vigenti, vanno previste **monoporzioni e utilizzo di posate e bicchieri monouso** quando non è possibile garantire un'adeguata igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie.



BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING

- L'articolo 72 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Rilancio Italia) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), con i quali è stato introdotto il cd. **“bonus per servizi di baby sitting”**.
- A seguito dell'emanazione del DL n. 34/2020, è possibile presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti per servizi di baby sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.
- Possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione bonus per servizi di baby sitting e che hanno ricevuto la somma pari a 600 euro ovvero a 1.000 euro a seconda del settore di appartenenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una **nuova richiesta di bonus** finalizzata ad ottenere l'importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti pari a 1.200 o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l'importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito (di norma 600 o 1.000 euro) con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby sitting mediante libretto famiglia, oppure scegliendo **i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia**.



BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING

- I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:
 - a) dipendenti del settore privato;
 - b) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - c) Lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
 - d) Lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

- Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di baby sitting ovvero in caso di iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici **e fino al 31 luglio 2020** (es. in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare).



BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING

- L'art. 72 del DL n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l'importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di una somma che verrà **accreditata direttamente al richiedente**, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
- Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l'**iscrizione** ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (**minimo una settimana**) che non potranno andare oltre la data del **31 luglio 2020**. Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo.
- La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/ servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.



BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING

- Il limite di età, **pari a 12 anni**, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del **5 marzo 2020**.
- Al raggiungimento del volume di domande che comporta l'esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all'INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.
- La domanda di bonus per servizi di baby sitting potrà essere presentata sul portale dell'Istituto **www.inps.it**.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- La Giunta Regionale ha approvato un bando per l'erogazione di contributi alle imprese dei settori commercio, somministrazione alimenti e bevande, nonché dei servizi alla persona colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Il bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l'anno in corso, pari ad euro **20.630.938,85**; una quota delle risorse disponibili, pari ad euro 1.600.000,00 è riservata alle domande di contributo presentate da imprese iscrittesi al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018.
- Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole imprese, localizzate nel territorio della Regione del Veneto, dei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla persona. Le attività imprenditoriali ammesse al bando sono individuate nell'elenco dei codici ATECO allegato alla deliberazione della Giunta Regionale.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
- 1) risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, alla data del **31 dicembre 2019**;
- 2) **risultare regolarmente iscritta come "Attiva"** al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane alla data dell'11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo nonché al momento della presentazione della domanda;
- 3) esercitare, alla data dell'11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo e al momento della presentazione della domanda un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato B del bando.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
- 4) avere sede operativa attiva localizzata in Veneto alla data dell'11 marzo 2020 nonché al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo; per sede operativa s'intende il luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale;
- 5) essere, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo e al momento della presentazione della domanda nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della richiesta;
- 6) **non risultare "in difficoltà"**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
- 7) aver provveduto alla presentazione: 7.1) della Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018; ovvero, in mancanza: 7.2) del Modello Redditi riferito all'esercizio 2018; (tale requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018).
- 8) avere un fatturato annuo risultante, dalla Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018 ovvero, in mancanza, dal Modello Redditi relativo all'esercizio 2018, **non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore ad euro 500.000,00**; tale requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018;
- 9) impiegare un **numero di addetti non superiore a 9 alla data del 31 dicembre 2019**; il numero di addetti è ricavato esclusivamente facendo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) risultante dal Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. L'ammontare del contributo è determinato nella somma di **euro 2.000,00** maggiorata di un importo pari ad **euro 250,00** per ogni addetto dell'impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), **fino ad un massimo di euro 3.750,00**.
- La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi:
 - a) **FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO** In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico raggiungibile dal sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> o direttamente all'indirizzo dedicato: cdnbandi.regione.veneto.it una richiesta di prenotazione del contributo. L'inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo dalle **ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020** e la conferma delle stesse tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del beneficiario dovrà essere effettuata **non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020**.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- Il completamento della procedura sarà vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC registrata nella banca dati del Registro delle Imprese.
- Si evidenzia che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di prenotazione non rileva ai fini della formazione dell'elenco di cui al successivo punto.
- Successivamente verranno creati due distinti elenchi provvisori delle imprese collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di euro 20.630.938,85 e della riserva di euro 1.600.000,00.
- Le imprese, la cui prenotazione confermata risulta collocata in posizione utile negli elenchi provvisori potranno procedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo.



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 783 DEL 16/06/2020

- La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso un link e un PIN che l'impresa riceverà via PEC a seguito della pubblicazione del Decreto riportante l'elenco di cui alla Fase 2.
- La fase di compilazione e conferma della domanda è attiva dalle ore **10:00 dell'11 agosto 2020 fino alle ore 15:00 del 2 settembre 2020**.
- Qualora l'impresa non proceda alla compilazione e conferma della domanda entro i termini indicati, non le sarà possibile accedere al contributo.
- La procedura istruttoria per la concessione del contributo è completata entro **120 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo



INTERVENTI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 784 DEL 16/06/2020

- Con un distinto atto la Giunta Regionale ha adottato misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- In particolare è stato integrato l'**Accordo** sottoscritto in data 5 ottobre 2018, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto relativamente alle **garanzie su portafogli** con la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche *mezzanine*, fino a un massimo del 2% dell'ammontare complessivo del portafoglio, con l'incremento di copertura della *tranche junior* e, alternativamente, della *tranche mezzanine*, coperte dal Fondo, fino a un massimo del 4% dell'ammontare complessivo del portafoglio.
- La Giunta ha deliberato altresì, di trasferire alla "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" ulteriori risorse, per un importo complessivo di **euro 11 milioni**.



INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA NAZIONALE

BANDI 2020 DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- L'Istituto per il Credito Sportivo e l'ANCI hanno avviato i bandi “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020”, bandi a tasso zero dedicati **all'impiantistica sportiva per gli enti locali**.
- Dal **14 maggio 2020** è possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell'impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi.
- Sono a disposizione degli enti locali **100 milioni di euro**, per **mutui a tasso fisso della durata di 20 anni**, da stipulare obbligatoriamente entro il prossimo **31 dicembre 2020**.
- Tra le opportunità anche un nuovo mutuo denominato “Sport Verde Comune”, destinato ad interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli enti territoriali: si prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di **500.000** euro.
- Le suddette iniziative sono fondamentali per favorire un rilancio importante dell'impiantistica sportiva sul territorio italiano.



INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA NAZIONALE

BANDI 2020 DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- **SPORT MISSIONE COMUNE**
- L'ICS, al fine di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica, ha stanziato **25.701.430,92** euro per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul «Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva». Il contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro il **31 dicembre 2020**.
- **COMUNI IN PISTA**
- Al fine di favorire la diffusione di stili di vita sana, l'ICS ha stanziato € 4.053.553,25 per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui relativi alla realizzazione di piste ciclabili, piste ciclopedonali, sentieri ciclabili e ciclodromi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul «Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva». Il contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro il **31 dicembre 2020**.



INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA NAZIONALE

BANDI 2020 DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

➤ **SPORT VERDE COMUNE**

L'iniziativa sostiene gli investimenti nell'efficienza energetica degli impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico certificato (efficientamento delle bollette e dei consumi certificati), produzione di energia termica a maggiore efficienza, realizzazione di interventi che prevedano l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili (fotovoltaico, cogenerazione) e la realizzazione di manti in erba sintetica ad intarsio vegetale al 100%, **fino a 500.000** euro di importo finanziabile.

<https://www.creditosportivo.it/banditassozero.html>



S₁ T₂ A₁ Y₂

H₃ U₃ N₁ G₃ R₁ Y₂

S₁ T₂ A₁ Y₂

F₅ O₁ O₁ L₂ I₁ S₁ H₃

S₁ T₂ E₁ V₁ E₁

RELAZIONE TERMINATA
GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



federico.loda@blassociati.com

www.federicoloda.it



Dario Naccari



Ha partecipato al corso di secondo livello:

“Apriamo lo Sport!”

Attività Sportiva Giovanile *Una Possibile Ri-partenza*

<p>16 giugno 2020 <i>“Area Medico Sanitaria”</i> Contenimento del rischio con indicazioni mediche e procedure di prevenzione.</p>	<p>17 Giugno 2020 <i>“Area Medico Sanitaria”</i> Contenimento del rischio con indicazioni mediche e procedure di prevenzione.</p>	<p>18 Giugno 2020 <i>“Area Gestionale”</i> Indicazioni Governative, Regionali, di Enti Locali su ripresa attività</p>	<p>20 Giugno 2020 <i>“Area Gestionale”</i> Norme sulla ripresa delle attività e adeguamento impianti attrezzature</p>
<p>20 Giugno 2020 <i>“Area Metodologica”</i> Modelli organizzativi e partnership</p>	<p>22 Giugno 2020 <i>“Area Metodologica”</i> Formazione specifica per i Tecnici</p>	<p>24 Giugno 2020 <i>“Area Metodologica”</i> Cura del rapporto con genitori e famiglie</p>	

Corso on line, 16/17/18/20/22/24 giugno 2020

Il Presidente CR CONI VENETO

Gianfranco Bardelle

Il Direttore Scientifico SRdS del VENETO

Dino Ponchio

